**Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni**

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**
**n. 0000745 del 10/11/2026**

## OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, TELEMATICA, SOTTO-SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'OBITORIO E DELLA SALA SETTORIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI, DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT NET4MARKET - INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO

## VISTA

Proposta n. 0000772 del 09/11/2026 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):d1534bead6dfd28951e1903688973c55024c7fcc68e972e4df1eed101c6ac951

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Domenico Montemurro

## DELIBERA

**Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.**

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Ing. Gianni Fabrizi, relaziona quanto segue:

**Visto** il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e sue successive modifiche e integrazioni;

**Richiamata** la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15.4.2015;

**Visti:**
- la L.R. n. 3 del 21.1.2010 "*Discipline dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";*
- la D.G.R. n. 287 del 22.3.2023 di approvazione del "Nuovo Disciplinare relativo alle procedure per la gestione delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento in Sanità";
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- il D.lgs. n. 36 del 31.3.2023 nuovo "*Codice dei Contratti Pubblici*";

**Premesso**

**Che** con nota prot. n. 7568 del 4.2.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Gianni Fabrizi Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

**Che** con D.G.R. n. 683 del 5.7.2023 la Regione Umbria ha approvato la "*Quinta rimodulazione: Piano di Settore delle Opere Pubbliche in sanità – anno 2011 – DDGR n. 1695/2011, n. 1345/2013, n. 537/2015, n. 127/2019*" nella quale è stato ricompreso l'intervento denominato "*Sistemazione area obitorio*" per un importo complessivo di € 1.107.158,99;

**Che** all'appalto dei lavori di che trattasi è stato assegnato **il numero TRAMA n. 1704 e CUP I44E21016980002;**

**Che** per **l'intervento "Sistemazione area obitorio**" è stato affidato, con Delibera del Direttore Generale n. 350 del 14.4.2022, mediante la procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 1/2016, l'incarico *professionale di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la ristrutturazione dell'obitorio e della sala settoria (edile, impianto idrico, antincendio, condizionamento, ricambi d'aria, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)* al **P.I. Mococci Gabriele** di Terni, per l'importo di **€. 61.474,40** al netto del ribasso offerto del **21,00%,** oltre Contributo previdenziale EPPI al 5% per **€. 3.073,72** e IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di **€. 64.548,12)** pari a €. 14.200,59 **e, così per l'importo totale di € 78.748,71** per il quale è stato stipulato il relativo contratto in data 26.5.2022 (Prot. az. n. 33764);

**Che** è stato, altresì, affidato l'incarico professionale di redazione del progetto strutturale con deposito presso il servizio sismico della Regione Umbria propedeutico alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'Obitorio e della Sala Settoria **all'Ing, Fabrizio Paganelli – Studio tecnico Associato Paganelli** di Terni, per l'importo di **€. 7.875,42** al netto del ribasso offerto del **10,00%,** oltre Cassa previdenziale al 4% per **€. 315,02** e IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di **€. 8.190,44)** pari a €. 1.801,90 **e così per l'importo totale di € 9.992,34,** per il quale è stato stipulato il relativo contratto in data 22.3.2023 (Prot. az. n. 16836);

**Considerato**

**Che** il **P.I. Mococci Gabriele** ha consegnato la progettazione esecutiva in data 19.7.2022 con note pec n. 44978 e n. 45049, integrate con pec n. 46579 del 27.7.2022, e che per effetto della rimodulazione di cui alla succitata DGR n. 683 del 5.7.2023 e dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 è stata aggiornata la progettazione esecutiva trasmessa dal suddetto con pec n. 11749 del 18.2.2025 e n. 23954 del 7.4.2025;

**Che** l'Ing. Paganelli Fabrizio ha depositato gli elaborati del progetto strutturale presso *il Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e Attività Estrattive* della Regione Umbria in data 25.6.2025, integrati successivamente a chiarimento in data 21.10.2025, 22.10.2025 e 6.11.2025 finalizzati al rilascio del relativo parere che è stato emesso in data 19.11.2025 e acquisito con prot. n. 22249 del 25.3.2026, che hanno reso necessarie delle modifiche tecniche al progetto originario, di seguito elencati:

**ELENCO ELABORATI**

- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA GENERALE
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA rev. 3
- RELAZIONE TECNICA PIANO DI MANUTENZIONE rev. 2
- RELAZIONE MATERIALI REV. 2
- RELAZIONE GEOTECNICA FONDAZIONI REV. 03
- RELAZIONE DI CALCOLO A REV.04
- RELAZIONE DI CALCOLO B REV. 04
- RELAZIONE DI MODELLAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA REV. 1
- SF01 STATO DI FATTO PROGETTO OPERE EDILI-PIANTA STATO DI FATTO
- SF02 STATO DI FATTO PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI
- SF03 STATO DI FATTO PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI E SEZIONI
- SP01 STATO DI PROGETTO - PROGETTO OPERE EDILI-PIANTA STATO DI PROGETTO
- SP02 STATO DI PROGETTO - PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI STATO DI PROGETTO
- SP03 STATO DI PROGETTO - PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO
- TAV. 1- FILI FISSI IMPALCATO
- TAV. 2 – TRAVATE DI FONDAZIONE rev. 03
- TAV. 3 – TRAVATE DI FONDAZIONE E TRAVATE DI COPERTURA REV. 5
- TAV. 4 – TRAVATE DI ELEVAZIONE TRAVATE CORDOLO FONDALE REV. 03
- TAV. 5- CARPENTERIA PILASTRATE REV. 3
- TAV. 6 – FILI FISSI REV. 3
- TAV. 7 – TRAVATE COPERTURA E DETTAGLI REV. 03
- TAV. 8 – TRAVATE DI FONDAZIONE REV. 03
- TAV. 9 – CARPENTERIA TRAVI ELEVAZIONE CARPENTERIA TRAVI CORDOLO REV. 03
- TAV. 10 – CARPENTERIA PILASTRATE rev. 2
- N. 1 NOTA INTEGRATIVA AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI E DI RISPOSTA PROT. N. 2025-124892 DEL 25.6.2025
- N. 2 NOTA INTEGRATIVA AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

**Che** a seguito di quanto disposto dal Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e Attività Estrattive della Regione Umbria con il succitato parere emesso in data 19.11.2025 e alla relativa modifica del progetto strutturale redatto dall'Ing. Fabrizio Paganelli, è stata ulteriormente aggiornata la progettazione esecutiva di che trattasi ed è stata trasmessa dal P.I. Mococci Gabriele con pec n. 42643 del 9.6.2026 e costituita dai seguenti elaborati:

**ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**

- Relazione tecnica generale
- Relazione tecnica impianti elettrici
- Relazione tecnica impianti meccanici
- Capitolato tecnico impianti elettrici
- Capitolato tecnico impianti meccanici
- Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Elenco prezzi sicurezza
- Calcolo oneri della sicurezza
- Calcolo incidenza della manodopera
- Calcolo incidenza della sicurezza
- Progetto barriere architettoniche
- Computo metrico estimativo sicurezza
- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato grafico stato di fatto – planimetrie
- Elaborato grafico stato di fatto – prospetti
- Elaborato grafico stato di fatto – sezioni
- Elaborato grafico di progetto – planimetrie
- Elaborato grafico di progetto – prospetti
- Elaborato grafico di progetto – sezioni
- Elaborato grafico delle demolizioni e ricostruzioni
- Elaborato grafico impianti elettrici - particolari
- Elaborato grafico impianti elettrici - impianto illuminazione
- Elaborato grafico impianti elettrici – impianto FM
- Elaborato grafico impianti elettrici - schemi unifilari
- Elaborato grafico impianti meccanici ed idrici
- Elaborato grafico impianti meccanici – rinnovo area
- Elaborato grafico impianti meccanici – riscaldamento raffrescamento
- Elaborato grafico impianti meccanici – linee frigorifere
- Elaborato grafico impianti meccanici – schema UTA
- Elaborato grafico USL prospetti
- Elaborato grafico USL sezioni
- Elaborato grafico opere edili
- Elaborato grafico abaco degli infissi
- Elaborato grafico controsoffitti
- Cronoprogramma lavori
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Relazione Tecnica di applicazione CAM
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto d'Appalto;

Per un importo complessivo, originariamente, pari a €. 1.107.158,99

**Preso atto**

del parere favorevole espresso in data 14.6.2023 dal Comitato Regionale di Valutazione C.RE.VA. ai sensi della DGR n. 1419/22;

del verbale di verifica e dell'atto di validazione redatti, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. c) dell'all. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 28.7.2026 dall'Ing. Gianni Fabrizi, Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

**Considerato**

**Che** l'intervento denominato negli elaborati progettuali come "*Ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni*" corrisponde all'intervento Sistemazione Area Obitorio" di cui alle *DD.GR n. 1695/2011, n. 1345/2013, n. 537/2015, n. 127/2019 e n. 683 del 5.7.2023*;

**Che,** con Delibera del Direttore Generale n. 507 del 4.8.2026, sono stati approvati, in riferimento ai menzionati lavori di "*Ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni*", il verbale di verifica e l'atto di validazione redatti, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. c) dell'all. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 28.7.2026 dall'Ing. Gianni Fabrizi, Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, e il progetto strutturale/esecutivo relativo *all'intervento di che trattasi* composto dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI**

- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA GENERALE
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA rev. 3
- RELAZIONE TECNICA PIANO DI MANUTENZIONE rev. 2
- RELAZIONE MATERIALI REV. 2
- RELAZIONE GEOTECNICA FONDAZIONI REV. 03
- RELAZIONE DI CALCOLO A REV.04
- RELAZIONE DI CALCOLO B REV. 04
- RELAZIONE DI MODELLAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA REV. 1
- SF01 STATO DI FATTO PROGETTO OPERE EDILI-PIANTA STATO DI FATTO
- SF02 STATO DI FATTO PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI
- SF03 STATO DI FATTO PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI E SEZIONI
- SP01 STATO DI PROGETTO - PROGETTO OPERE EDILI-PIANTA STATO DI PROGETTO
- SP02 STATO DI PROGETTO - PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI STATO DI PROGETTO
- SP03 STATO DI PROGETTO - PROGETTO OPERE EDILI-PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO
- TAV. 1- FILI FISSI IMPALCATO
- TAV. 2 – TRAVATE DI FONDAZIONE rev. 03
- TAV. 3 – TRAVATE DI FONDAZIONE E TRAVATE DI COPERTURA REV. 5
- TAV. 4 – TRAVATE DI ELEVAZIONE TRAVATE CORDOLO FONDALE REV. 03
- TAV. 5- CARPENTERIA PILASTRATE REV. 3
- TAV. 6 – FILI FISSI REV. 3
- TAV. 7 – TRAVATE COPERTURA E DETTAGLI REV. 03
- TAV. 8 – TRAVATE DI FONDAZIONE REV. 03
- TAV. 9 – CARPENTERIA TRAVI ELEVAZIONE CARPENTERIA TRAVI CORDOLO REV. 03
- TAV. 10 – CARPENTERIA PILASTRATE rev. 2
- N. 1 NOTA INTEGRATIVA AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI E DI RISPOSTA PROT. N. 2025-124892 DEL 25.6.2025
- N. 2 NOTA INTEGRATIVA AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

**ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**

- Relazione tecnica generale
- Relazione tecnica impianti elettrici
- Relazione tecnica impianti meccanici
- Capitolato tecnico impianti elettrici
- Capitolato tecnico impianti meccanici
- Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Elenco prezzi sicurezza
- Calcolo oneri della sicurezza
- Calcolo incidenza della manodopera
- Calcolo incidenza della sicurezza
- Progetto barriere architettoniche
- Computo metrico estimativo sicurezza
- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato grafico stato di fatto – planimetrie
- Elaborato grafico stato di fatto – prospetti
- Elaborato grafico stato di fatto – sezioni
- Elaborato grafico di progetto – planimetrie
- Elaborato grafico di progetto – prospetti
- Elaborato grafico di progetto – sezioni
- Elaborato grafico delle demolizioni e ricostruzioni
- Elaborato grafico impianti elettrici - particolari
- Elaborato grafico impianti elettrici - impianto illuminazione
- Elaborato grafico impianti elettrici – impianto FM
- Elaborato grafico impianti elettrici - schemi unifilari
- Elaborato grafico impianti meccanici ed idrici
- Elaborato grafico impianti meccanici – rinnovo area
- Elaborato grafico impianti meccanici – riscaldamento e raffrescamento
- Elaborato grafico impianti meccanici – linee frigorifere
- Elaborato grafico impianti meccanici – schema UTA
- Elaborato grafico USL prospetti
- Elaborato grafico USL sezioni
- Elaborato grafico opere edili
- Elaborato grafico abaco degli infissi
- Elaborato grafico controsoffitti
- Cronoprogramma lavori
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Relazione Tecnica di applicazione CAM
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto d'Appalto

**Che,** con Delibera del Direttore Generale n. 633 del 30.9.2026, è stato disposto di **prendere atto** della nota prot. n. 65505 del 15.9.2026 della Regione Umbria, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole reso

in data 10.9.2026 dal "*Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma della Direzione Regionale Governo del Territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR*" relativo alla progettazione dei lavori di "**Ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"** "*con la raccomandazione di aggiornare gli elaborati tecnici economici con il Prezziario Regione Umbria 2025 (deliberazione n. 190 del 4.3.2026) entrato in vigore il 18.3.2026*", **nonché di approvare** gli elaborati progettuali, di seguito elencati, **aggiornati *con il Prezziario Regione Umbria 2025*** *(deliberazione n. 190 del 4.3.2026) entrato in vigore il 18.3.2026*" dal Progettista incaricato P.I. Mococci Gabriele e consegnati dallo stesso alla Stazione Appaltante con nota pec n. 67228 del 23.9.2026:

- **Analisi Nuovo Prezzo N.P. 01**
- **Quadro Economico**
- **Stima Incidenza Manodopera – Computo Sicurezza**
- **Computo Metrico – Computo Sicurezza**
- **Stima Incidenza Manodopera – Computo Metrico Estimativo**
- **Computo Metrico Estimativo**

Per l'importo complessivo di **€ 1.186.590,06**

Che l'importo complessivo dell'intervento è ripartito come di seguito meglio dettagliato:

| SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'OBITORIO E DELLA SALA SETTORIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI | | | | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI | | **A. Importo dei Lavori e delle forniture** | **€** | **€** |
| | **A.1.1** | **Importo dei lavori** | | |
| | | *importo dei lavori edili* | *€ 525.622,04* | |
| | | *importo dei lavori idrico-sanitari* | *€ 12.828,20* | |
| | | *importo dei lavori meccanici* | *€ 271.298,38* | |
| | | *importo dei lavori elettrici* | *€ 71.041,94* | |
| | | ***Totale importo lavori*** | *€ 880.790,56* | ***€ 880.790,56*** |
| | **A.1.2** | **Importo delle forniture** | | ***€ 0,00*** |
| | **A.1.3** | **Importo dei servizi** | | ***€ 0,00*** |
| | **A.2** | **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** | | ***€ 32.601,24*** |
| | **A.2.1** | **Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso** | | ***€ 50.226,55*** |
| | **A.3** | **Importo manodopera** | | ***€ 200.428,93*** |
| | | **Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)** | | **€ 931.017,11** |
| | | **Totale importo soggetto a ribasso** | | **€ 848.189,32** |
| | | **Totale importo ribassato** | | |
| | | **Totale importo ribassato + COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | **B. Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | **€** | **€** |
| | B.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | *€ 0,00* |
| | B.2 | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini | | *€ 0,00* |
| | B.3 | Allacciamento ai pubblici servizi | | *€ 0,00* |
| | B.4 | Imprevisti (3%) | | *€ 29.261,53* |
| | B.5 | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni | | *€ 0,00* |
| | B.6 | Incentivo per funzioni tecniche (2%) | | *€ 18.620,34* |
| | B.7 | Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso. | | *€ 63.933,37* |
| | B.8 | Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione strutturale con deposito presso il servizio sismico della Regione Umbria. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso. | | *€ 9.992,34* |
| | B.9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | *€ 0,00* |
| | B.10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; | | *€ 0,00* |
| | B.11 | Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio | | *€ 0,00* |
| | B.12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | | *€ 20.000,00* |
| | B13 | Adeguamento prezzi D.L. 36/2023. | | *€ 0,00* |
| | | **Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)** | | **€ 141.807,58** |
| | | | | |
| C. I.V.A | **C. I.V.A.** | | | |
| | **C.1.1** | I.V.A. su Lavori , Forniture e servizi | 10% | *93.101,71* |
| | **C.2** | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione | 22% | *20.663,66* |
| | | | **Totale IVA** | ***113.765,37*** |
| | | | ***TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)*** | **€ 1.186.590,06** |

**Che** il totale generale del nuovo quadro economico ammonta a un importo pari a € 1.186.590,06 e, pertanto, superiore rispetto a quello del progetto originario con un incremento di € 72.431,07;

**Attestato**

**Che** il progetto è redatto nel rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee, anche in materia di opere pubbliche, nonché delle norme relative a requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e standard ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria;

**Che** sono stati acquisiti tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri, validazioni, verifiche o altri atti di assenso previsti dalle normative vigenti per la realizzazione dell'intervento;

**Che** la documentazione progettuale è coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sottoscritto, nonché con la programmazione nazionale e regionale;

**Che** il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi e i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera;

**Che** il finanziamento non risulta sovrapponibile con altri finanziamenti;

**Che** il progetto è coerente con gli esiti delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica effettuate;

**Che** il suolo e/o l'edificio interessato dall'intervento è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;

**Che** per l'intervento di cui trattasi si prevede un co-finanziamento aziendale pari a **€ 79.431,07,** per il quale si garantisce la copertura finanziaria;

**Che** l'intervento è coerente con l'attuale programmazione sanitaria, anche al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di interventi;

**Che** la documentazione richiesta allegata o dichiarata è conservata in originale agli atti dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica a disposizione per eventuali controlli;

**Preso atto**

del "**Modello A" regionale di cui alla DGR n. 1405/2010** sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Gianni Fabrizi in data 28.7.2026;

del **cronoprogramma delle attività e della relativa spesa** sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.7.2026, quale integrazione dell'elaborato progettuale del progetto esecutivo;

**Vista** la relazione del RUP del 22.10.2026, conservata agli atti della pratica, la quale evidenzia la necessità di procedere all'affidamento dei lavori **di ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni, tramite procedura negoziata,** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del D.lgs. n.36/2023, da espletarsi tramite la piattaforma net4market, e descrive le modalità di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento, nonché i requisiti richiesti;

**Atteso**

**Che**, a tal proposito, è stata predisposta la Lettera di invito e i relativi allegati, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 1);

**Attestato**

**Che** la spesa derivante dal presente atto pari a **€ 1.186.590,06** trova copertura finanziaria attraverso il riconosciuto finanziamento regionale di € 1.107.158,99 come dalle DDGR n. 1695/2011, n. 1345/2013, n. 537/2015, n. 127/2019 e n. 683 del 05/07/2023, a cui si aggiungono i fondi aziendali per € 79.431,07 come di seguito dettagliato:

- spese sostenute con finanziamento regionale per progettazioni pari a **€ 48.422,34**

  -anno 2022: € 12.810,00 CdR AZ20-9046, sottoconto CO.GE 30080010 P.F. 200011191 del 03.01.2022 (1° acconto progettazione esecutiva),
  -anno 2023: € 25.620,00 CdR AZ20-9046, sottoconto CO.GE 30080010 P.F. 200012060 del 02.01.2023 (2° acconto progettazione esecutiva)
  -anno 2023: € 9.992,34 CdR AZ20-9046, sottoconto CO.GE 30080010 P.F. 200012060 del 02.01.2023 (saldo progettazione strutturale)

- quota finanziamento Regionale residua pari a **€ 1.058.736,65**
  CdR AZ20-9046 sottoconto CO.GE 30080010 P.F. 200014792 del 2.1.2026

- Fondi aziendali pari a **€ 79.431,07**
  **CdR AZ20-9051 sottoconto CO.GE. 30080010 P.F. 200014921 – Fonte 214F;**

**PRESO ATTO**

**Che** il Responsabile del Procedimento, nonché Direttore della Struttura proponente, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

**DATO ATTO**

**Che** la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e alla legittimità del contenuto della stessa;

Per quanto sopra esposto

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,**

**Di prendere atto e condividere** la relazione del RUP del 22.10.2026, conservata agli atti della pratica;

**Di indire** una procedura negoziata sotto soglia, per l'affidamento dei lavori **di ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni,** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del D.lgs. n.36/2023**,** il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 507 del 4.8.2026 e successiva Delibera del Direttore Generale n. 633 del 30.9.2026, da espletarsi tramite la piattaforma net4market per l'importo complessivo di **€ 1.186.590,06** oltre IVA e somme a disposizione;

**Di approvare** la Lettera di invito e i relativi allegati, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale **(All. 1)**;

**Di prendere atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura attraverso il finanziamento Regionale e i Fondi aziendali, secondo quanto specificato nella premessa;

**Di confermare** Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 l'Ing. Gianni Fabrizi – Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

**Di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul portale Web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
IL DIRETTORE F.F.
Ing. Gianni Fabrizi

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Paola Zampa

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

Regione Umbria | Umbria in Salute

**S.C. TECNICO PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA**
Responsabile f.f.: Ing. Gianni Fabrizi
Tel. 0744/205.543
e-mail: gianni.fabrizi@aospterni.it
PEC: aospterni@postacert.umbria.it

**Prot. e data della P.E.C.**

**All'Operatore economico**

**Oggetto:** Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni, da espletarsi su piattaforma di *e-procurement* Net4market.

**Delibera D.G. n. 633 del 30.9.2026.**
**CUP I44E21016980002**
**CIG XXXXXXXX**

## 1. STAZIONE APPALTANTE

Azienda Ospedaliera Santa Maria - Viale Tristano di Joannuccio n. 1, Terni
Tel. 0744 205 543
P.IVA 00679270553
PEC: aospterni@postacert.umbria.it
E-mail Direttore f.f.: gianni.fabrizi@aospterni.it
E-mail RUP: gianni.fabrizi@aospterni.it
E-mail Referente di gara: p.zampa@aospterni.it

## 2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione, prezzo più basso ex art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023, pari o inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ribassabili posto a base di gara, al netto degli oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e comprensivo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023 (in seguito denominato anche "D.lgs.") è prevista **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo A di cui all'allegato II.2, num. 1 o 2 del D.lgs., a seconda del numero delle offerte che saranno ammesse,
Ai sensi dell'art. 54, comma 1, si procederà al calcolo della soglia di anomalia solamente "qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" e, in tal caso, si applica l'esclusione automatica come previsto dal medesimo comma.

Diversamente, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, restando salva la facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 54.

## 3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA E COSTI DELLA MANODOPERA

**Luogo di esecuzione**: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.
**Oggetto dei lavori**: Ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni.
**Importo complessivo dell'appalto** (compresi oneri e costi per la sicurezza e costi della manodopera): **euro 931.017,11** (novecentotrentunomiladiciassette/11)
**Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso**: **euro 32.601,24** (trentaduemilaseicentouno/00)
**Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso**: **euro 50.226,25** (cinquantamila duecentoventisei/24);
**Incidenza della manodopera**: **euro 200.428,93** (duecentomilaquattrocentoventotto/93);
**Importo dell'appalto soggetto a ribasso**: **euro 848.189,32** (unmilioneottantunomiladueentodiciannove/49) oltre Iva

**Tipologia lavori**: a misura

**Lavorazioni di cui si compone l'intervento:**

| Descrizione delle categorie | Classifica | Importo netto Lavori [€] | Incidenza % | Prevalente Scorporabile |
|---|---|---|---|---|
| OG1 | II (con incremento del quinto) | 525.622,04 | 59,68 % | Prevalente (Subappaltabile entro il 50%) |
| OS28 | I (con incremento del quinto) | 271.298,38 | 30,81 % | Superspecialistica (Non subapp. e no avvalimento) |
| OS30 | Art.28 All.II.12 D.lgs. 36/2023, oppure Classifica I | 71.041,94 | 8,06 % | Scorporabile (Subappaltabile al 100%) |
| OS3 | Art.28 All.II.12 D.lgs. 36/2023, oppure Classifica I | 12.828,20 | 1,45 % | Scorporabile (Subappaltabile al 100%) |

CCNL Settore Edilizia.

Il costo della manodopera pari a € 200.428,93 non è suscettibile di ribasso, a meno che il concorrente sia in grado di dimostrare che l'eventuale riduzione (per l'importo espressamente indicato nell'offerta economica) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, ai sensi dell'art. 41 c. 14 del D.lgs.

È previsto un lotto unico, in ragione dell'unitarietà dell'intervento localizzato nel medesimo sito.

## 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

Il D.G.U.E., il Modello delle dichiarazioni integrative al DGUE, il modello dell'informativa dati personali, l'Atto di nomina responsabile esterno dei dati personali, il Modello per RTI, il Patto di Integrità, il D.lgs. di comportamento aziendale e il Disciplinare Telematico sono allegati alla presente lettera di invito.
**La documentazione progettuale è resa disponibile ai concorrenti attraverso l'accesso al sito istituzionale di questa Azienda Ospedaliera.**
È possibile, da parte dei soggetti invitati alla procedura negoziata, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante proposizione di quesiti da fornire nelle modalità descritte nel Disciplinare Telematico entro e non oltre la data indicata nel timing di gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. La S.A. pubblicherà un verbale contenente le risposte alle richieste di chiarimento entro la data indicata nel timing di gara.

## 5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel Disciplinare Telematico. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto alle ore: XXXX del giorno: XXXXX

Il termine è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive; il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Pertanto, trascorso il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altre precedenti. Inoltre, l'offerta presentata non può essere ritirata.

Più precisamente, il concorrente dovrà presentare entro il termine prescritto:

**"Documentazione Amministrativa"** contenente:

a) D.G.U.E.
b) Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.
c) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
d) Dichiarazione RTI e Consorzi ordinari non ancora costituiti (eventuale)
e) Atto di nomina responsabile esterno privacy
f) Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione
g) Dichiarazione di accettazione del D.lgs. di Comportamento Aziendale
h) Procura (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore)

**"Offerta economica"** contenente:

a) percentuale di ribasso sull'importo dei lavori ribassabili posto a base di gara
b) oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

c) costo della manodopera

tutte espresse SOLO IN CIFRE e debitamente sottoscritte con firma digitale secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

## 6. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

Alle ore XXXXX del XXXXXX, in modalità telematica tramite la piattaforma net4market, il seggio di gara procederà - in seduta pubblica - all'apertura ed esame della documentazione amministrativa.

Nel caso debba trovare applicazione la sub-procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 per il caso di "mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, sarà fissata un'altra seduta pubblica telematica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti presso il domicilio PEC dagli stessi indicato.

Una volta esaurita la fase di esame della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica telematica, il seggio di gara procederà:

I. all'apertura e all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;

II. all' eventuale esclusione delle offerte economiche inammissibili;

III. se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs., all' esclusione automatica delle offerte anomale individuate conformemente a quanto previsto dal Metodo A dell'Allegato II.2 al D.lgs.;

IV. alla formazione della graduatoria;

V. alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

## 7. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato attraverso il riconosciuto finanziamento regionale di € 1.107.158,99 come dalle DDGR n. 1695/2011, n. 1345/2013, n. 537/2015, n. 127/2019 e n. 683 del 05/07/2023, a cui si aggiungono i fondi aziendali per e 79.431,07 (come stabilito nella Delibera dei Direttore Generale n. 633 del 30.9.2026).

## 8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### 8.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti elencati all'art. 65, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.lgs. n. 36/2023.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui agli artt. artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs.;
- la condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

### 8.2. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Gli Operatori Economici devono rendere una dichiarazione, redatta in lingua italiana mediante il modello D.G.U.E., con la quale venga attestata l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, a pena di esclusione.

### 8.3. REQUISITI SPECIALI - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici devono rendere una dichiarazione, redatta in lingua italiana mediante il Modello di D.G.U.E., con la quale venga attestato di:

- Possedere i requisiti di idoneità professionale: **iscrizione alla C.C.I.A.A**. per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;

- Essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 in relazione all'entità e tipologia dei lavori da appaltare e, più precisamente, di essere in possesso dell'attestazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria prevalente OG1, class. II (con incremento del quinto) e per la Categoria super specialistica OS 28, class. I (con incremento del quinto), nonché requisiti di cui all'art. 28 dell'All.II.12 al D.lgs. 36/2023 per lavori rientranti nelle Categorie OS 30 e OS 3, a meno di essere in possesso di attestazione SOA anche per le Cat. OS 30 e OS 3, class. I; **in alternativa**, possesso dell'attestazione SOA per la Categoria prevalente OG1, class. II e per la Categoria OG11, class. II. **In ulteriore alternativa,** possesso della Categoria prevalente OG1, class. II, della Categoria superspecialistica OS 28, class. I (con incremento del quinto) e dichiarazione di subappalto necessario dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili OS 30 e OS 3.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti ai punti 8.2. e 8.3.

**Nel caso di concorrenti riuniti o che intendano riunirsi temporaneamente**, valgono le disposizioni contenute nell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, con le seguenti precisazioni:

- Trattandosi di lavori, in sede di gara devono essere specificate le categorie di lavori o le parti di questi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nella quota corrispondente.
- I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la

prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del precedente comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al D.lgs.

- L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
- Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
- Agli operatori economici concorrenti **è vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti;
- È, altresì, **vietato**, ai sensi dell'articolo 68, comma 14 del D.lgs., ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) (***consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili***), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 68 comma 14.

## 9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### 9.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, All. 1 alla lettera invito, secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
È ammesso ricorso **all'avvalimento**
È ammesso il **sub-appalto**
È ammessa la costituzione di **Raggruppamenti Temporanei.** Si applicano le disposizioni dell'art. 68 D.lgs. n. 36/2023

**Parte III – Motivi di esclusione (Artt. 94 e 95 del D.lgs.)**
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste alla Parte III - Sez. A-B-C-D del DGUE.
In base all'art. 3 *"Modalità di dichiarazione"* del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 e all'art. 94, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, **"il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 63/2023 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente"** mediante utilizzo del modello DGUE che è allegato alla Lettera Invito "con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 medesimo, indicando i dati identificativi degli stessi, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta"

Pertanto il concorrente nella dichiarazione integrativa al DGUE (All. 1.1 alla Lettera Invito) deve esplicitamente dichiarare che la compilazione del DGUE parte III è effettuata anche in nome e per conto dei soggetti suddetti e dichiarare i relativi dati identificativi.

Ne discende che, in via eccezionale – **SOLO** nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'operatore economico partecipante **NON** intenda rendere le dichiarazioni sostitutive anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, detti soggetti sono tenuti a compilare autonomamente il **Modello di DGUE nonché la predetta dichiarazione integrativa al DGUE** (allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità).

**Parte IV – Criteri di selezione**
Il concorrente dichiara di **possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione** barrando direttamente la sola sezione **«α»**
Oppure, a sua scelta, compilando quanto segue:
a. la sezione **A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
b. la sezione **C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale.

**P.S.** Barrando direttamente la sola sezione **«α»** il concorrente assolve all'onere di compilare le restanti sezioni **A e C** che, quindi, possono non essere singolarmente compilate.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è compilato e sottoscritto** dai seguenti soggetti:
- nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal lagale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da rappresentante legale di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal rappresentante legale del consorzio e dai rappresentanti legali dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".
Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.
Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come di seguito descritto.
N.B. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

## 9.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun concorrente, in persona del legale rappresentante, rende le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (**Allegato 1.1**).
In via eccezionale – **SOLO** nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'operatore economico partecipante **NON** intenda rendere le dichiarazioni sostitutive anche per conto dei soggetti elencati

al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, detti soggetti sono tenuti a compilare autonomamente **la predetta dichiarazione integrativa al DGUE.**

Le dichiarazioni integrative sono compilate e sottoscritte:

- nel caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da rappresentante legale di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal rappresentante legale del consorzio e dai rappresentanti legali dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### 9.3. ALTRA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (Allegato 3);
- Atto di nomina responsabile esterno privacy, utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (Allegato 4);
- Copia del Patto di integrità, firmato per accettazione, dal Legale Rappresentante del concorrente, a pena di esclusione. In caso di RTI costituendo deve essere sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento, a pena di esclusione.
- Dichiarazione di accettazione del D.lgs. di Comportamento aziendale (Allegato 5)
- Nel caso in cui le dichiarazioni e/o l'offerta siano sottoscritti da un Procuratore della ditta concorrente, copia della relativa procura.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025: Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del D.lgs., pari al **2%** dell'importo a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 - salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del D.lgs.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è

sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs., al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4) avere validità per 180 giorni;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del D.lgs. civile;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del D.lgs. civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs. l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs. solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs., se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione amministrativa e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

## 13. AVVALIMENTO

Avvalimento ammesso ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.

## 14. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti di cui al D.lgs. possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare entro i limiti di legge.

## 15. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica dovrà essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Disciplinare Telematico e dovrà indicare:

- la percentuale di ribasso sull'importo dei lavori ribassabili (importo posto a base di gara, esclusi oneri e costi della sicurezza), da affidare a misura. Per i ribassi verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- i costi aziendali del concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

- i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

È CAUSA DI ESCLUSIONE, non è sanabile con il soccorso istruttorio, la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale.

Avvertenze

La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi sanciti nella presente Lettera di invito, nel disciplinare telematico e nello schema del contratto, nonché di quanto previsto dalla legislazione in materia.
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché la stessa sia stata giudicata valida.
È in facoltà dell'Azienda Ospedaliera avvalersi della disposizione dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023, ai fini della consegna d'urgenza dei lavori anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, non aventi rispondenza alle condizioni previste negli atti di gara o in aumento.

## 16. OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023 è prevista **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo "A" di cui all'allegato II.2, num. 1 o 2 del D.lgs., a seconda del numero delle offerte che saranno ammesse.
Ai sensi del citato art. 54, comma 1, si procederà al calcolo della soglia di anomalia solamente "qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" e, in tal caso, si applica l'esclusione automatica come previsto dal medesimo comma.
I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
Invece, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, restando salva la facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 54.

## 17. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione.

## 18. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
In caso di migliori offerte uguali si procederà per sorteggio, che verrà effettuato al termine delle operazioni previste nella seduta del seggio di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed al susseguente scorrimento della graduatoria.
Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
La **garanzia provvisoria** dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs.
L'affidatario dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto di appalto entro 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la ditta aggiudicataria è tenuta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, a redigere e consegnare all'Azienda Ospedaliera:

- Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento (se predisposto dall'Azienda)
- Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

## 19. SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI BOLLO

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresa l'imposta di bollo "una tantum" prevista dall' art.18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.4.
Ai fini fiscali, si dichiara che la prestazione di cui al contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

## 20. TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA'

I lavori dovranno concludersi entro giorni 180 (centoottanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato di Appalto.

## 21. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi di quanto disciplinato dagli artt. 34 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

## 22. FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
- le generalità e il D.lgs. fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 23. D.LGS. DI COMPORTAMENTO AZIENDALE

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.lgs. che è pubblicato sul sito www.aospterni.it e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal D.lgs., che causi un accertato danno economico e/o di immagine dell'Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

## 24. PATTO DI INTEGRITA'

Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità, scaricabile dal sito aziendale all'indirizzo www.aospterni.it, deve essere debitamente firmato dal Legale Rappresentante del concorrente, a pena di esclusione. In caso di ATI costituenda, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa partecipante dell'A.T.I. medesima, a pena di esclusione.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Umbria con sede a Perugia.

Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Si applica la legge italiana.

## 26. ALTRE INFORMAZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

I concorrenti dovranno accettare il Patto di integrità pubblicato sul sito www.aospterni.it, alla Sezione Anticorruzione, approvato e allegato alla Delibera n. 66 del 29.1.2014 che dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta ed inserito nella busta A "documentazione amministrativa", a pena di esclusione.

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

L'appaltatore è obbligato a uniformarsi ai principi del D.lgs. Etico di Codesta Azienda Ospedaliera, approvato con Deliberazione n. 544 del 26.6.2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it;

Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici: Ai sensi dell'art. 117, comma 1 e art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale mediante cauzione o fideiussione. Inoltre, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs n. 36/2023 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori - il cui massimale è pari al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di euro 500.000 e un massimo di €. 5.000.000 - decorrente dalla data di consegna dei lavori stessi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le somme assicurate, ai sensi dell'art. 1 dello schema tipo 2.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018 sono corrispondenti all'importo del contratto stesso, secondo il seguente schema:

- Partita 1 Opere: importo almeno corrispondente a quello di aggiudicazione dei lavori;
- Partita 2 Opere preesistenti: importo almeno pari a quello di aggiudicazione dei lavori;
- Partita 3 Demolizione sgombero: importo almeno pari a quello di aggiudicazione dei lavori;
- Il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari ad almeno 500.000,00 Euro

L'aggiudicatario è, altresì, tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

D.lgs. CIG: XXXXXXX – CUP I44E21016980002

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP come da Verbale di verifica e Atto di Validazione del 28.07.2026.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Gianni Fabrizi, Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica.

Il Responsabile per la Privacy, noto con l'acronimo DPO, è l'Ing. Riccardo Alessiani.

Le modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento della procedura sono specificate nella presente lettera invito e nel Disciplinare Telematico.

L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si allega la seguente documentazione:

- Modello D.G.U.E.
- Modello Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.
- Modello Dichiarazione RTI e Consorzi ordinari non ancora costituiti (eventuale)
- Modello Atto di nomina responsabile esterno privacy

- Patto di Integrità, da sottoscrivere per accettazione
- Codice di Comportamento Aziendale
- Disciplinare Telematico.

IL DIRETTORE F.F.
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
**Ing. Gianni Fabrizi**

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Paola Zampa
Tel. 0744/205.689
e-mail p.zampa@aospterni.it

# ALLEGATO

**MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

**Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ([1]). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ([2]) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:**

**GU UE S numero [], data [], pag. [],**

**Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:**

**Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]**

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

**Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.**

| **Identità del committente** ([3]) | **Risposta:** |
|---|---|
| Nome:<br>Codice fiscale | AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI<br>00679270553 |
| **Di quale appalto si tratta?** | **Risposta:** |
| Titolo o breve descrizione dell'appalto ([4]): | [ ] |
| Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ([5]): | [ ] |
| CIG<br>CUP (ove previsto)<br>Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) | [ ]<br>[ ]<br>[ ] |

**Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico**

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

(2) Per le **amministrazioni aggiudicatrici:** un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.**

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

| **Dati identificativi** | **Risposta:** |
|---|---|
| Nome: | [ ] |
| Partita IVA, se applicabile:<br>Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile | [ ]<br>[ ] |
| Indirizzo postale: | […….] |
| Persone di contatto ([6]):<br>Telefono:<br>PEC o e-mail:<br>(indirizzo Internet o sito web) (*ove esistente*): | […….]<br>[…….]<br>[…….]<br>[…….] |
| **Informazioni generali:** | **Risposta:** |
| L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ([7])? | [ ] Sì [ ] No |
| **Solo se l'appalto è riservato** ([8])**:** l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ([9]) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 61 del Codice)?<br>**In caso affermativo,**<br>qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?<br>Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: | [ ] Sì [ ] No<br><br>[…….]<br><br>[……....] |
| Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi degli articoli 100 e 162 del codice / dell'articolo 100, comma 3 e dell'allegato II.11 al Codice?<br>**In caso affermativo**:<br>**Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.**<br>*a)* Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione<br>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:<br>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ([10]): | [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile<br><br>a) […….]<br><br>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……][……][……][……]<br><br>c) […….] |

([6]) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

([7]) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
**Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni di EUR.**
**Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni di EUR.**
**Medie imprese:** imprese che **non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese**, *che* **occupano meno di 250 persone** e il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o** il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR**.

([8]) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

([9]) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

| | |
|---|---|
| d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?<br><br>**In caso di risposta negativa alla lettera d):**<br><br>**Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso**<br><br>***SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:***<br><br>e) L'operatore economico potrà fornire un **certificato** per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | d) [ ] Sì [ ] No<br><br>e) [ ] Sì [ ] No<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)<br>[……..…][……][……..…][……..…] |
| Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'allegato II.12 del Codice (settori ordinari)?<br><br>ovvero,<br><br>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali<br><br>**In caso affermativo**:<br><br>*a)* Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)<br><br>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:<br><br>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:<br><br>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>a) […….…]<br><br>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……][……..…][……..…]<br><br>c) […….…]<br><br>d) [ ] Sì [ ] No |
| **Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'allegato II.1 al Codice Idel Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 100, commi 4 e 10, ed all'allegato II.12 al Codice , non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.** | |
| **Forma della partecipazione:** | **Risposta:** |
| L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ([11])? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. | |
| **In caso affermativo**:<br><br>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h e all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e ed f) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):<br><br>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:<br><br>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:<br><br>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b),c) e d)o di una società di professionisti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. | a): […….…]<br><br>b): […….…]<br><br>c): […….…]<br><br>d): […….] |

[10] I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
[11] Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

| **Lotti** | **Risposta:** |
|---|---|
| Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta: | [ ] |

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.*

| **Eventuali rappresentanti:** | **Risposta:** |
|---|---|
| Nome completo;<br>se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: | [……];<br>[……] |
| Posizione/Titolo ad agire: | [……] |
| Indirizzo postale: | [……] |
| Telefono: | [……] |
| E-mail: | [……] |
| Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): | [……] |

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 104 del Codice - Avvalimento)

| **Affidamento:** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? | [ ]Sì [ ]No |
| **In caso affermativo:** | |
| Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: | [……] |
| Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | [……] |

***In caso affermativo***, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 119 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

**(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).**

| **Subappaltatore:** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? | [ ]Sì [ ]No |
| **In caso affermativo:** | |
| Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: | [……] [……]<br>[……] |

**Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

## PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articoli 94 e 95 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo94, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ([12])
2. Corruzione([13])
3. Frode([14]);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([15]);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ([16]);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani([17])

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *a*) articolo 94, comma 5, del Codice);

| **Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva** (articolo 94, comma 1, del Codice): | **Risposta:** |
|---|---|
| I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 96 comma 8 ? | [ ] Sì [ ] No<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……][……..……][…..……..…] ([18]) |
| **In caso affermativo**, indicare ([19]):<br>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 94, comma 1, lettera da *a) a h)* del Codice e i motivi di condanna,<br>b) dati identificativi delle persone condannate [ ];<br>**c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: | a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]<br>b) [……]<br>c) durata del periodo d'esclusione [.….],articolo 96, comma 8 |
| In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione[20] **(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 96, comma 6)?** | [ ] Sì [ ] No |

(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(14 ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo *(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15)*.

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.

(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

(20) In conformitàalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

| | |
|---|---|
| **In caso affermativo**, indicare: | |
| la documentazione concernente il self-cleaning è presente nel FVOE? | [ ] Sì [ ] No |
| 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? | [ ] Sì [ ] No |
| 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? | [ ] Sì [ ] No |
| 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art.94, comma 3, del Codice: | |
| - hanno risarcito interamente il danno? | [ ] Sì [ ] No |
| - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No |
| - hanno chiarito i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le autorità investigative? | [ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: "documentazione presente nel FVOE"<br>[……..…][……..…][……..…][……..…] |
| 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | [……..…] |

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

| **Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali** (Articolo 94, comma 6 e 95, comma 2del Codice): | **Risposta:** | |
|---|---|---|
| L'operatore economico ha soddisfatto tutti **gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,** sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? | [ ] Sì [ ] No | |
| **In caso negativo**, indicare: | **Imposte/tasse** | **Contributi previdenziali** |
| a) Paese o Stato membro interessato | a) [……..…] | a) [……..…] |
| b) Di quale importo si tratta | b) [……..……] | b) [……..……] |
| c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: | | |
| 1) Mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa: | c1) [ ] Sì [ ] No | c1) [ ] Sì [ ] No |
| – Tale decisione è definitiva e vincolante? | - [ ] Sì [ ] No | - [ ] Sì [ ] No |
| – Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. | - […….] | - […….] |
| – Nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d'esclusione: | - […….] | - […….] |
| 2) In **altro modo**? Specificare: | c2) [……..…] | c2) [……..…] |
| d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articoli 94, comma 6, ultimo periodo e 95 comma 2, ultimo periodo, del Codice)? | d) [ ] Sì [ ] No<br>**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……] | d) [ ] Sì [ ] No<br>**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……] |

| | |
|---|---|
| Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)([21]):<br>[……][……][……..…] |

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ([22])

**Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.**

| **Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza**, **obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **di diritto ambientale, sociale e del lavoro,** ([23]) di cui all'articolo95, comma 1, lett. a), del Codice? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 96, comma 6-6)? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, indicare: | |
| 1) L'operatore economico<br>- ha risarcito interamente il danno? | [ ] Sì [ ] No |
| - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No |
| - hanno chiarito i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le autorità investigative? | [ ] Sì [ ] No |
| 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | [ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…][……..…] |
| L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d*)*, del Codice: | |
| a) liquidazione giudiziale<br>b) liquidazione coatta<br>c) concordato preventivo | [ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti<br>[……..…] [……..…] |
| **In caso affermativo:**<br>- sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale) e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019? | [ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento: |
| - In particolare, la partecipazione alla procedura di affidamento è stata autorizzata dal tribunale, ovvero, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 14/2019)? | [ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento: |
| - È stata depositata una relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 14/2019)? | |
| - ù | |

([21]) Ripetere tante volte quanto necessario.
([22]) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
([23]) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

| | |
|---|---|
| L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**([24]) di cui agli articoli 95, comma 1, lett. e) e 98 98del Codice?<br><br>**In caso affermativo,** fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: | [ ] Sì [ ] No<br><br>[……] |
| **In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?<br><br>**In caso affermativo**, indicare:<br><br>1) L'operatore economico:<br>- ha risarcito interamente il danno?<br>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?<br>- ha chiarito i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le autorità investigative?<br><br>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…][……..…] |
| **L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi([25])** legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 95, comma 1 lett. b) del Codice)?<br><br>**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: | [ ] Sì [ ] No<br><br>[……] |
| Rispetto all'operatore economico o ad un'impresa a lui collegata, sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto (articolo 95, comma 1, lett. c*)* del Codice)?<br><br>**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: | [ ] Sì [ ] No<br><br>[……] |
| L'operatore economico può confermare di:<br><br>– che la sua offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, comma 1, lett. *d)* del Codice)?<br><br>b) **non avere occultato** tali informazioni? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No |

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

| | |
|---|---|
| **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** (94, comma 1, lett. c) e h), 94, comma 2, 94 comma 5, lett. a), b), c), e), f), e all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001) | **Risposta:** |

([24]) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
([25]) **Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

| | |
|---|---|
| Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 94, comma 2, del Codice)? | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……][……..……][…..……..…] ([26]) |
| L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? | |
| 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 94, comma 5, lettera a)) | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 2. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lettera b); | [ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……..…][……..…]<br>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro )<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 3.<br>b) (***Solo per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198***), in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, produce copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 94, comma 5, lett. c); | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| c) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico Articolo 94, comma 5, lettera e); | [ ] Sì [ ] No<br>[……..…][……..…][……..…] |
| d)<br>4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 94, comma 5, lettera f); | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 5. ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 94, comma 1, lett. c)? | [ ] Sì [ ] No |
| 6. ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 94, comma 1, lett. h)? | [ ] Sì [ ] No |
| 7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione $\alpha$ o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

$\alpha$: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

**L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione $\alpha$ della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:**

| **Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti** | **Risposta** |
|---|---|
| Soddisfa i criteri di selezione richiesti: | [ ] Sì [ ] No |

A: IDONEITÀ (Articolo 100, comma 1, lettera *a)*, del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

| **Idoneità** | **Risposta** |
|---|---|
| **1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento** ([27])<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | […….…]<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……][……..…][……] |
| **2) Per gli appalti di servizi:**<br><br>È richiesta una particolare **autorizzazione o appartenenza** a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No<br><br>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: […] [ ] Sì [ ] No<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……][……..…][……] |

([27]) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 100 comma 1, lettera *b)*, e 103, comma 1, lett. *a)* del Codice per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

| **Capacità economica e finanziaria** | **Risposta*:*** |
|---|---|
| 1a) Il **fatturato annuo** ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente**:** | esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta<br>esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta<br>esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta |
| **e/o,** | (numero di esercizi, fatturato medio)**:** |
| 1b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** ([28])**:** | […….], […….] […] valuta |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[…….][……..…][……..…] |
| 1c) ***(Solo per appalti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)***<br>– Parametri economico-finanziari certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico | […….][……..…][……..…] |
| – ***(In alternativa)*** Un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando | esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta<br>esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta<br>esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta<br>esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta<br>esercizio: […….] fatturato: […….] […] valuta |
| 2a | |
| 3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: | […….] |
| | |
| | |
| 4) ***Da compilare in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, indicando il costo del personale (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice)*** Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti economici o finanziari** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:<br>Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: | |

(29) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 100, comma 1, lettera *c)*, e 103, comma 1, lett. *b)* del Codice per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

<table>
<tr><th>Capacità tecniche e professionali</th><th>Risposta:</th></tr>
<tr><td>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento ([29]) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato (solo per gli appalti di lavori superiori a 100 milioni di euro, l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto):<br><br>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</td><td>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): […]<br>Lavori: […….]<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br><br>[……][……..…][……..…]</td></tr>
<tr><td>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:<br><br>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati([30]):</td><td>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):<br><br>[……..]<br><br><table><tr><td>Descrizione</td><td>importi</td><td>date</td><td>destinatari</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ([31]), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:<br><br>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</td><td>[……..……]<br><br>[……..…]</td></tr>
<tr><td>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</td><td>[……..…]</td></tr>
<tr><td>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</td><td>[……..…]</td></tr>
<tr><td>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:<br><br>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche([32]) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</td><td><br><br>[ ] Sì [ ] No</td></tr>
<tr><td>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</td><td></td></tr>
</table>

(29) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.
(30) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(31) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(32) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

| | |
|---|---|
| a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,<br>***e/o*** (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)<br>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: | a) […….…]<br>b) […….…] |
| 7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti **misure di gestione ambientale**: | […….…] |
| 8) L'**organico medio annuo** dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: | Anno, organico medio annuo:<br>[……],[……..…],<br>[……],[……..…],<br>[……],[……..…],<br>Anno, numero di dirigenti<br>[……],[……..…],<br>[……],[……..…],<br>[……],[……..…] |
| 9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'**attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico** seguenti: | […….] |
| 10) L'operatore economico **intende eventualmente subappaltare**([33]) la seguente **quota (espressa in percentuale)** dell'appalto: | […….] |
| 11) Per gli ***appalti pubblici di forniture***:<br>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;<br>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……][……][……] |
| 12) Per gli ***appalti pubblici di forniture***:<br>L'operatore economico può fornire i richiesti **certificati** rilasciati da **istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità,** di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?<br>**In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No<br>[……..…]<br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 13) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti tecnici e professionali** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: | […..] |

([33]) Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

| | |
|---|---|
| Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..][……..…][……..…] |

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ALL.II.13 DEL CODICE)

**L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.**

| **Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità**, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?<br>**In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No<br>[……..…] [……..……]<br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati **sistemi o norme di gestione ambientale**?<br>**In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai **sistemi o norme di gestione ambientale** si dispone:<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No<br>[……..…] [……..…]<br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |

## Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 70, COMMA 6 DEL CODICE)

**L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.**

**Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:**

**L'operatore economico dichiara:**

| **Riduzione del numero** | **Risposta:** |
|---|---|
| Di **soddisfare** i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato : | [……..] |
| Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per **ciascun documento** se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: | [ ] Sì [ ] No ([35]) |
| Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ([34]), indicare per **ciascun documento**: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……][……]([36]) |

## Parte VI: Dichiarazioni finali

*Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.*

*Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

*a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro* ([37])*, oppure*

*b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ([38]), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione*.

*Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della* [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……]

([34]) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
([35]) Ripetere tante volte quanto necessario.
([36]) Ripetere tante volte quanto necessario.
([37]) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (*indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.*
([38]) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

*Allegato n. 1.1*
*Alla Lettera invito*

**FAC SIMILE n. 2**
**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**
**(In caso di RTP, Consorzi ordinari costituiti o Consorzi Stabili)**
**(Per ciascuna delle mandanti e/o consorziate esecutrici)**

## PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO

**Stazione appaltante:** Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

*OGGETTO:* Procedura negoziata telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023, per i **lavori di ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni, da espletarsi su piattaforma di *e- procurement* Net4market.**

**DEL. D.G. N. 0507 DEL 4.8.2026.**
**CUP: I44E21016980002**

*In caso di Consorzi stabili o di Cooperative, le parti seconda e terza della presente dichiarazione devono essere compilate e firmate dal rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il Consorzio concorre.*

*In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti (costituiti e non ancora costituiti), la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente la ATI o il Consorzio ordinario.*

## PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Termine presentazione domanda di partecipazione: **ore 12:00 del ……**

Il sottoscritto[1] _____, Cod. Fisc. _____,

nato a _____, il ____/____/_____;

nella qualità di _____

dello Studio Tecnico/Società _____

con sede legale in _____

Tel _____ cell. _____

con codice fiscale n. _____

codice attività n. _____

[1] (Legale rappresentante dell'operatore economico partecipante) Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell'impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce **"avvertenze importanti**" in calce al presente modello di istanza.

in riferimento all'affidamento della procedura in oggetto,

**COMUNICA**

di partecipare alla presente gara informale

**in qualità di:**

(barrare il caso che ricorre)

☐ **- imprenditore individuale** (anche artigiano, e le società, anche cooperative) di cui all'art. 65, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 36/2023 (eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato);

☐ - **consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 (eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato);

☐ - **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs 36/2023

☐ - **consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 di cui all'art. 65, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023**

☐ - **i raggruppamenti temporanei** di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) previsti dall'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 36/2023;

☐ - **i consorzi ordinari** di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) previsti dall'art. 65, comma 2, lett. f) del D.lgs n. 36/2023;

☐ - **le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 previsti dall'art. 65, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 36/2023;

☐ - **i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. previsti dall'art. 65, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 36/2023;

**Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;**

**A INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL DGUE**

**DICHIARA, altresì:**

- Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

1. **Che la compilazione del DGUE, parte III, Sez. A, C (limitatamente all'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice) e D (limitatamente all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice) è effettuata anche in nome e per conto dei soggetti sotto indicati:**

**1.1) PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI**

**a) Dati identificativi:**

Nome …….
Cognome ……..
data di nascita ……
Luogo di nascita ……
Codice fiscale …….
Residenza ……..

**1.2) PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE**

**1.3) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

**1.4) PER I CONSORZI ORDINARI**

**Dati identificativi** di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice per ogni Società:

Nome …….
Cognome ……..
Data di nascita ……
Luogo di nascita ……
Codice fiscale …….
Qualifica ……..
Residenza ……..

**Requisiti di tutte gli operatori**

Estremi Iscrizione alla C.C.I.A.A.: …… n. ….…… del ……

RIPETERE I SUDDETTI DATI PER OGNI Operatore

**1.5) PER I CONSORZI STABILI**

**Dati identificativi** di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

Nome …….
Cognome ……..
Data di nascita ……
Luogo di nascita ……
Codice fiscale …….
Residenza ……..

RIPETERE I SUDDETTI DATI PER OGNI Operatore

**2.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;

**3.** accetta il **patto di integrità** pubblicato sul sito www.aospterni.it allegato alla documentazione di gara (all n. 6) (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

**4.** dichiara di essere **edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con Delibera n. 544 del 2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**5.** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**6.** dichiara l'insussistenza dell'esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di emersione);

**7.** dichiara di non presentare offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o Gruppi

***ovvero***

**8.** dichiara di non incorrere nelle circostanze di cui all'articolo 68, comma 14 e articolo 95, comma 1, lett.d), del D.lgs n. 36/2023;

**9.** dichiara, in riferimento alla presente gara, di non avere in corso e non intendere attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

**10.** dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;

**11.** dichiara di aver preso conoscenza e visione del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolato Speciale di Appalto, del computo metrico e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto, della viabilità d'accesso, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nella esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, tali da considerare congrua l'offerta fatta e che la stessa iene conto degli oneri e dei costi previsti per i piani di sicurezza;

**12.** di ritenere, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile il progetto e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, accettando tutte le condizioni contenute nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;

**13.** di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;

**14.** di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

**15.** l'indicazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio con indicazione della Partita I.V.A. e Codice Fiscale, la forma giuridica attuale, la sede e il settore di attività, il numero di fax e/o; nonché, limitatamente alle Società, la data di costituzione, il capitale sociale in Euro e la durata della Società;

**16. Attesta che il <u>contratto collettivo di lavoro applicato</u> al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità all'art. 11 commi 1 e 2 del Codice, è il seguente: …….**

**17.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA …….; indica l'indirizzo PEC …….., l'indirizzo di posta elettronica …… ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90 del Codice;

**18.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara <u>oppure</u> non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;

**19.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e, all'uopo, rende il consenso al trattamento dei dati personali, come da Modello allegato alla Lettera invito.

Timbro del professionista (singolo, associato in ATI o consorziato in Consorzio Ordinario) o del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico

_____

**Nota Bene**

***(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.***

**AVVERTENZE IMPORTANTI:**

- L'operatore ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;
- Barrare le ipotesi che non interessano.

AZIENDA OSPEDALIERA
"S.MARIA"
DI TERNI

*VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1 - 05100 TERNI*

**Allegato 7**

Modello per:

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE**
**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.P.)**
**art. 68, c. 5, D. Lgs. 36/2023)**

*OGGETTO:* Procedura negoziata telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei **lavori di ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni, da espletarsi su piattaforma di *e- procurement* Net4market.**

**DEL. D.G. N. 0507 DEL 4.8.2026.**
**CUP:** I44E21016980002

I sottoscritti:

– _____ con sede in _____
via _____ part. IVA _____
cod. fisc. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
_____ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _____
nato a _____ il _____

– _____ con sede in _____
via _____ part. IVA _____
cod. fisc. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
_____ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _____
nato a _____ il _____

**Premesso**

1. che per la partecipazione all'appalto in oggetto e alla realizzazione dell'opera, le parti ritengono opportuna un'organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

2. che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all'appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea dl imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art**. 68, c. 5, D.lgs 36/2023**

**dichiarano**

1. che in caso di aggiudicazione **sarà nominato capogruppo** la ditta _____, che avrà una percentuale di partecipazione per le seguenti prestazioni _____ pari al _____%;

2. che la ditta mandante _____ avrà una percentuale di partecipazione all'appalto nella seguente prestazione _____ pari al _____%

3. che alla ditta indicata come futuro mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l'espletamento dl tutti gli atti dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante;

**conseguentemente**

i suddetti operatori, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, **si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante** della Ditta capogruppo al fine di realizzare le attività previste dagli atti di gara.

Le Imprese:

_____

_____

Luogo, data e firma

_____

# ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

## TRA

l'**Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni** in persona del Direttore Generale, con sede legale in Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR), cod. fiscale/p. iva 00679270553, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito per brevità "Titolare")

## E

**[Inserire denominazione fornitore]**, con sede legale in via/piazza _____ n. _____, cod. fiscale/p. iva _____, in qualità Responsabile del Trattamento (in seguito per brevità "Responsabile") ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

## PREMESSO CHE

i. il Responsabile eroga i seguenti servizi professionali: [descrizione dell'oggetto del Contratto, es. "Servizi di consulenza professionale", "Assistenza e manutenzione Sistemi ICT"];

ii. il presente documento, inclusi i suoi allegati, costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le Parti;

iii. i Servizi oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di Dati Personali, ai sensi del *Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito per brevità "Regolamento") e ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (in seguito per brevità "Codice");

iv. le Parti intendono disciplinare nel presente Accordo per il Trattamento dei Dati Personali (in seguito per brevità "Accordo") le condizioni e le modalità di trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile derivanti dal Contratto e dalla prestazione dei Servizi e le relative responsabilità, ivi incluso l'impegno assunto dal Responsabile ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento;

v. l'Art. 28, Par.1 del Regolamento, secondo cui "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";

vi. il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;

vii. alla luce dell'attività di istruttoria e/o di gara già svolta, sulla base delle referenze e competenze attestate dal Responsabile in termini di proprietà, risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di Servizi analoghi a quelli di cui al Contratto, nonché degli impegni contrattuali assunti dal Responsabile in tema di rispetto della

Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, il Titolare ha valutato l'idoneità del Responsabile rispetto alle garanzie richieste dalla suddetta Legislazione, con particolare riferimento alle competenze e conoscenze tecniche in riferimento alle finalità e alle modalità di trattamento dei Dati Personali, all'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative a protezione dei Dati Personali trattati, nonché a garanzia della tutela dei diritti degli Interessati al Trattamento;

viii. in accordo a quanto definito agli Art. 28 e 29 del Regolamento, il Contratto, il presente documento e i suoi allegati, costituiscono, le istruzioni documentate inziali del Titolare e che quest'ultimo potrà fornirne di ulteriori durante l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto;

ix. con il presente Accordo il Titolare intende designare il Responsabile quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 28 del Regolamento, nell'esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le parti convengono quanto segue.

# 1 Disposizioni Varie

1.1 Nell'Accordo i seguenti termini ed espressioni avranno il significato associato a quanto di seguito riportato:

| Vocabolo | Titolo |
|---|---|
| Data di Decorrenza dell'Accordo | Indica la data in cui il Titolare sottoscrive il presente Accordo con il Responsabile per la prestazione dei Servizi oggetto Contratto. |
| Dati Personali | Sarà interpretato in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e includerà, a titolo puramente esemplificativo, tutti i dati forniti, archiviati, inviati, ricevuti o altrimenti elaborati, o creati dal Titolare, o dall'Utente del Titolare in relazione alla fruizione dei Servizi, nella misura in cui siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile, sulla base del Contratto. |
| E-mail di notifica | Si intende l'indirizzo mail o l'indirizzo PEC a cui il Titolare intende ricevere le notifiche da parte del Responsabile. Nella fattispecie: dpo@aospterni.it |
| Istruzioni | Indica le istruzioni scritte impartite dal Titolare nel Contratto e nel presente Accordo. |
| Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali | Indica il Regolamento, e ogni eventuale ulteriore norma e/o regolamento di attuazione emanati ai sensi del Regolamento o comunque vigenti in Italia, nonché ogni provvedimento vincolante che risulti emanato dalle autorità di controllo competenti in materia (es. Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) e conservi efficacia vincolante (ivi inclusi i requisiti delle Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, se applicabili e ove mantengano la propria efficacia vincolante successivamente al 25 maggio 2018). |
| Personale del Responsabile | Indica i dirigenti, dipendenti, consulenti e altro personale del Responsabile, con esclusione del personale dei Responsabili Ulteriori del trattamento. |
| Responsabile del Trattamento | Indica l'appaltatore cui il Titolare abbia appaltato contrattualmente la raccolta, l'accesso, la ricezione, la conservazione e in generale il trattamento di Dati Personali. |
| Richiesta | Indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal Regolamento. |
| Sub-Responsabile del Trattamento | Indica qualunque subappaltatore cui il Responsabile abbia subappaltato uno qualsiasi degli obblighi assunti contrattualmente e che, nell'adempiere tali obblighi, potrebbe dover raccogliere, accedere, ricevere, conservare e in generale trattare Dati Personali. |
| Servizio/i | Indica il servizio o i servizi che il Titolare ha affidato al Responsabile ai sensi del Contratto. |
| Utente | Si intende l'eventuale fruitore finale del Servizio, Titolare del Trattamento. |

| Vocabolo | Titolo |
|---|---|
| Violazione della Sicurezza dei Dati Personali | Indica la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali occorsa su sistemi gestiti dal Responsabile o comunque sui quali il Responsabile abbia un controllo. |

*Tabella 1: Definizioni*

**1.2** Per le finalità del presente Accordo, i termini "Interessato", "Trattamento", "Titolare del Trattamento", "Responsabile del Trattamento", "Sub-Responsabile del Trattamento", "Trasferimento" e "Misure tecnico-organizzative adeguate" saranno interpretati in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile.

# 2 Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Titolare designa il Responsabile quale Responsabile del Trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dei Dati Personali realizzate ai soli fini dell'esecuzione del Contratto. Tale designazione non comporta il diritto ad alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito nel Contratto né ad alcun rimborso spese per l'adempimento di quanto previsto dal presente Accordo.

2.2 Il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia.

2.3 I compiti assegnati al Responsabile sono esclusivamente quelli resi necessari dai servizi connessi all'esecuzione del Contratto.

# 3 Ambito e finalità dei trattamenti

3.1 Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi disciplinati dal Contratto. In particolare, il trattamento dei Dati Personali è così individuato di seguito.

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | *descrizione sommaria delle attività/servizi/forniture di cui al Contratto/Convenzione, con particolare focus sulla specifica attività che coinvolge il trattamento di dati personali* |
| **Durata** | *ad es. sino alla scadenza del/della Contratto/Convenzione* |
| **Finalità** | *ad es. esecuzione del Contratto, erogazione del servizio di assistenza e manutenzione, erogazione del servizio di verifiche di sicurezza sugli apparti ICT, ecc.* |
| **Tipologia di dati personali trattati** | *ad es. nome, cognome, e-mail, pec, indirizzi, dati giudiziari, dati relativi salute, indirizzi IP, ecc.* |
| **Categorie di Interessati** | *sempre persone fisiche, ad es.: utenti del sito web gestito dal Responsabile, cittadini fruitori di un servizio messo a disposizione dal Titolare e gestito dal Responsabile, dipendenti del Titolare di cui il Responsabile gestisce informazioni personali, ecc.* |

*Tabella 2: Ambito e finalità dei trattamenti*

3.2 In base al seguente Accordo le attività di trattamento dei Dati Personali sono svolte dal Responsabile nei seguenti luoghi.

| Luogo del trattamento (segnare con una X) | | Ulteriori indicazioni | Paese |
|---|---|---|---|
| X | All'interno della Area Economica Europea | Non è richiesta alcuna ulteriore azione | *Indicare il paese* |
| | All'esterno dello Spazio Economico Europeo (Paesi che offrono un livello di protezione adeguato) | Art. 45 Regolamento – Non è richiesta alcuna ulteriore azione | *Indicare il paese* |
| | All'esterno dello Spazio Economico Europeo (Paesi che non offrono un livello di protezione adeguato) | Deve essere completato l'Annex B allegato all'Exibit 1 (clausole contrattuali standard) | *Indicare il paese* |

*Tabella 3: Ambito territoriale dei trattamenti*

# 4 Obblighi del Titolare del Trattamento

4.1 Il Titolare si impegna ad impartire Istruzioni conformi alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e ad utilizzare i servizi del Responsabile in modo conforme alla stessa normativa e solo per trattare Dati Personali che siano stati raccolti in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.

4.2 Il Titolare si impegna altresì ad impartire le istruzioni aggiuntive che occorrano nell'ambito delle attività di trattamento al fine di adeguarsi alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, avendo riguardo di comunicare al Responsabile le eventuali ulteriori finalità, le modalità e le procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, le misure tecniche ed organizzative che dovranno essere rispettate dal Responsabile, fermo restando l'obbligo in capo a quest'ultimo di adottare tutte le ulteriori misure di sicurezza necessarie ai fini del rispetto della Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e di informare il Titolare in merito all'adozione di tali ulteriori misure.

# 5 Obblighi del Responsabile del Trattamento

5.1 Con la stipulazione del presente Accordo, il Titolare impartisce al Responsabile l'incarico di trattare i Dati Personali ai fini dell'erogazione dei Servizi disciplinati dal Contratto.

5.2 Nell'esecuzione di tali servizi, ai fini di un corretto trattamento dei dati personali, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle altre previsioni del presente Accordo, il Responsabile si impegna ad eseguire il trattamento dei dati personali secondo quanto di seguito riportato:

- soltanto nella misura e con le modalità necessarie, per erogare i Servizi o per adempiere opportunamente i propri obblighi previsti dal Contratto e dal presente Accordo, nonché imposti dalla legge o da un organo di vigilanza o controllo competente. In tale ultima circostanza il Responsabile ne informerà il Titolare (salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge per ragioni di pubblico interesse) mediante comunicazione trasmessa all'e-mail di notifica;
- conformandosi alle istruzioni del Titolare;
- non effettuando copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi disciplinati dal Contratto;
- garantendo il pieno rispetto degli obblighi di cui il Responsabile è tenuto in virtù della normativa vigente;
- fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, senza divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento dei Servizi disciplinati dal Contratto;
- garantendo che l'accesso ai Dati Personali da parte del Personale del Responsabile avvenga solo sulla base del principio di stretta necessita, provvedendo a individuare e istruire, anche ai fini dell'Art.32 del Regolamento, il Personale del Responsabile preposto al trattamento dei Dati Personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;
- formando adeguatamente il Personale del Responsabile coinvolto nell'esecuzione dei Servizi fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza;

- collaborando con il Titolare per l'attuazione di qualsiasi misura tecnica o organizzativa che si renda necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali;
- documentando la propria conformità alla normativa vigente e alle istruzioni ricevute mediante relazioni semestrali al Titolare, i cui contenuti saranno concordati tra quest'ultimo e il Responsabile stesso;
- mantenendo e compilando un Registro dei Trattamenti Dati Personali effettuati dallo stesso, che dovrà essere reso disponibile al Titolare dietro sua richiesta;
- informando immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione fornita da quest'ultimo determini la violazione del Regolamento o altra normativa applicabile in materia di protezione dei Dati Personali ed astenersi da qualsivoglia ulteriore attività di trattamento;
- adottando le misure di sicurezza previste dal presente Accordo e ogni ulteriore misura che il Responsabile ritenga opportuna e necessaria in relazione alle operazioni di trattamento eseguite o da eseguirsi;
- informando senza indugio il Titolare in caso di qualsiasi richiesta di informazione, attività ispettiva o provvedimento delle autorità in relazione ai Dati Personali e collaborare con il Titolare al fine di dare riscontro all'Autorità;

5.3 Il Responsabile fornirà assistenza al Titolare nell'individuazione e raccolta delle informazioni necessarie per garantire al Titolare il rispetto degli obblighi di cui agli Art. dal 32 al 36 del Regolamento.

5.4 Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Responsabile, incluse:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti, e delle richieste di esercizio di tali diritti da parte degli Interessati relativamente ai loro Dati Personali;
- procedure atte a garantire la gestione delle violazioni e degli incidenti di sicurezza.

# 6 Responsabili Ulteriori del Trattamento

6.1 Il Responsabile non può, ai sensi del presente Accordo, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi Trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, incluse le Società del Gruppo del Responsabile (di seguito, "Sub-Responsabile"), a meno che non ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- Il Responsabile abbia richiesto ed ottenuto il previo consenso scritto del Titolare;
- prima di iniziare il trattamento dei Dati Personali, il Sub-Responsabile abbia sottoscritto un contratto con il Responsabile in cui si assume obblighi in materia di protezione dei Dati Personali che non siano meno tutelanti di quelli contenuti nel presente Accordo e prescritti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali

6.2 In tutti i casi, il Responsabile dovrà provvedere con la dovuta diligenza a monitorare il rispetto degli obblighi assunti dal Sub-Responsabile e resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi condotta del Sub-Responsabile o di altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi.

6.3 In caso di violazione del presente Accordo causata dalla condotta o da azioni di un Sub-Responsabile, il Responsabile - se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.

6.4 Alla data di sottoscrizione del presente Accordo il Titolare acconsente all'utilizzo dei Sub-Responsabili elencati di seguito.

| Sub Responsabile | Sede e dati di contatto / Luogo del trattamento | Attività di Trattamento |
|---|---|---|
| | | |

*Tabella 4: Elenco Sub-Responsabili*

In caso di variazioni o integrazioni nella lista dei Sub-Responsabili nel corso della durata del presente Accordo, il Responsabile comunicherà, con almeno 60 giorni di anticipo, al Titolare tali variazioni con indicazione dei nominativi, luoghi e servizi offerti dal Sub-Responsabile che sono oggetto di variazione o integrazione.

Il Titolare potrà opporsi a tale affidamento mediante comunicazione da inviarsi al Responsabile entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dandone motivata e ragionevole giustificazione. Il Responsabile farà quanto ragionevolmente possibile per proseguire la prestazione dei servizi senza l'ulteriore affidamento o con affidamento ad un Sub-Responsabile approvato dal Titolare. Ove sia dimostrata dal Responsabile l'impossibilita oggettiva di proseguire la prestazione del servizio collegato alla modifica, il Titolare avrà la facoltà di recedere dal Contratto liberamente, senza pagamento di penali, fatti salvi i rimedi di legge.

# 7 Violazioni di Sicurezza dei Dati (Data Breach)

7.1 Il Responsabile predisporrà una procedura di gestione di eventuali Incidenti di Sicurezza e Violazione dei dati personali (*Data Breach*), che dovrà comunicare al Titolare su richiesta dello stesso.

7.2 Qualora il Responsabile venga a conoscenza di una Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, lo stesso:

- informa tempestivamente e comunque entro 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza il Titolare mediante comunicazione inoltrata all'e-mail di notifica anticipata, se ritenuto opportuno dal Responsabile, da comunicazione tramite canale diretto telefonico;
- adotta tutte le misure necessarie per limitare i possibili danni e la sicurezza dei Dati Personali;
- fornisce al Titolare una puntuale descrizione della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali ivi incluse le misure adottate per evitare o mitigare i potenziali rischi e le attività di coordinamento tra il Responsabile e il Titolare per la gestione della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali. La comunicazione dovrà contenere per quanto possibile:
  I. una descrizione dettagliata della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali;
  II. la tipologia di Dati Personali che sono stati oggetto di Violazione di Sicurezza dei Dati Personali e
  III. l'identità di ogni soggetto interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo dei soggetti Interessati e dei dati personali coinvolti).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare:

- il nome e i contatti del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, comprese quelle per mitigare i suoi possibili effetti negativi e
- non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione di Sicurezza dei Dati Personali.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile;

- il Responsabile si adopererà immediatamente per indagare sulla Violazione di Sicurezza dei Dati Personali e per individuare, prevenire, limitare gli effetti negativi di tale violazione secondo gli obblighi assunti ai sensi del presente articolo, e svolgere le azioni che si rendano necessarie per porre rimedio alla Violazione stessa.

7.3 il Responsabile non deve rilasciare né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione di Sicurezza dei Dati Personali che riguardi il Titolare senza aver ottenuto il previo consenso scritto da

parte di quest'ultimo. Il Titolare considera confidenziali le informazioni attinenti alle eventuali Violazione di Sicurezza dei Dati Personali.

# 8 Assistenza A Fini Di Conformità

8.1 Il Responsabile presterà la massima assistenza al Titolare e coopererà nei modi di seguito indicati al fine di consentire al Titolare il rispetto degli obblighi previsti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.

8.2 Il Responsabile provvederà a informare il Titolare, salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge, con avviso inviato all'e-mail di notifica immediatamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi di eventuali ispezioni o richieste di informazioni presentate da Autorità di Controllo rispetto a profili che riguardano il trattamento dei Dati Personali al medesimo affidati ai sensi del Contratto e del presente Accordo.

8.3 Qualora, ai fini dell'evasione delle Richieste di cui ai precedenti punti, il Titolare abbia necessita di ricevere informazioni dal Responsabile circa il trattamento dei Dati Personali, il Responsabile presterà la necessaria assistenza.

8.4 Il Responsabile è tenuto a fornire assistenza al Titolare rendendo disponibili informazioni utili per consentire al Titolare l'effettuazione di valutazioni di impatto sulla protezione dei Dati Personali nei casi previsti dalla legge, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

8.5 Il Responsabile si impegna a rendere servizi che consentano al Titolare di assolvere agli obblighi di minimizzazione del trattamento, nonché di conformarsi ai principi di privacy by design & by default.

# 9 Durata e cessazione

9.1 Il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla Data di Decorrenza dell'Accordo sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto.

9.2 Il Titolare avrà, comunque, sempre la facoltà di revocare l'incarico conferito al Responsabile ai sensi del presente Accordo dandone semplice comunicazione scritta al Responsabile stesso.

# 10 Disposizioni per la restituzione o la cancellazione dei dati personali

10.1 Alla cessazione dei Servizi, per qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di revoca del presente Accordo, il Responsabile cesserà ogni trattamento dei Dati Personali ed altresì provvederà alle seguenti attività:

- alla cancellazione dei Dati Personali (ivi incluse eventuali copie) dai sistemi del Responsabile o da quelli su cui lo stesso abbia controllo entro il termine previsto nel Contratto, tranne il caso in cui la conservazione dei dati da parte del Responsabile sia necessaria al fine di assolvere ad una disposizione di legge italiana o europea
- alla distruzione di eventuali Dati Personali conservati in formato cartaceo in suo possesso, tranne il caso in cui la conservazione dei dati da parte del Responsabile sia necessaria ai fini del rispetto di norme di legge italiane o europee e
- a mettere a disposizione del Titolare e del Titolare, se diverso dal Titolare, i Dati Personali per l'estrazione di cui al punto 10.2 per 90 giorni successivi alla cessazione del Contratto.

10.2 Fermo restando quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, qualora i Servizi prevedano la conservazione dei dati presso il Responsabile, il Titolare avrà diritto ad estrarre i Dati Personali, alla cessazione del Servizio, per un periodo di 90 giorni dalla data di cessazione del Contratto. In alternativa, la restituzione di tali dati, documenti e/o

contenuti potrà essere richiesta dal Titolare attraverso modalità di consegna automatizzata da concordare ovvero su appositi supporti ottici.

# 11 Responsabilità

11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Responsabile sarà tenuto a risarcire il Titolare in caso di violazione del presente Accordo.

11.2 Il Responsabile si impegna a tenere integralmente indenne, manlevare e risarcire il Titolare per ogni danno dallo stesso subito in conseguenza di un inadempimento imputabile al Responsabile nonché ai suoi dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e dei Sub-Responsabili individuati dal Responsabile, relativo agli obblighi gravanti su quest'ultimo in materia di protezione dei Dati Personali.

11.3 Il Responsabile riconosce e accetta che nei casi in cui sia riconosciuta la corresponsabilità del Titolare e del Responsabile in relazione a violazioni della Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, in relazione all'esecuzione delle operazioni di trattamento di cui al presente Accordo, il Titolare potrà rivalersi pro-quota, ex art. 82 (5) GDPR, sul Responsabile qualora sia destinataria di provvedimenti sanzionatori e/o risarcitori da parte dell'autorità.

11.4 Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 CC mediante invio di comunicazione scritta al Responsabile, a mezzo di raccomandata a/r e/o mezzo equipollente, in caso di violazione delle Misure di Sicurezza e degli ulteriori obblighi derivanti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali come previsto nel presente Accordo. E fatto altresì salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Titolare.

# 12 Disposizioni Varie

12.1 Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti, in qualsiasi forma, in relazione al trattamento dei Dati Personali oggetto del presente Accordo finalizzato alla fornitura dei Servizi.

12.2 Il presente Accordo potrà essere modificato dal Titolare dandone comunicazione scritta al Responsabile. In tal caso, il Responsabile avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Titolare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Titolare. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Responsabile, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.

12.3 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo. Qualora vi sia incongruenza tra i termini dell'Accordo e una qualsiasi delle previsioni contrattuali di cui al Contratto, prevarrà quanto indicato nel presente Accordo.

Luogo e Data: Terni, 10/11/2023

| **Titolare del Trattamento** | **Responsabile del Trattamento** |
|---|---|
| Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni | **Ragione Sociale** |
| Il Legale Rappresentante | Il Legale Rappresentante |
| Firma | Firma |
| _____ | _____ |

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c., il Responsabile approva specificatamente le seguenti disposizioni: articolo 6 (Responsabili Ulteriori del Trattamento), 11 (limitazioni al trasferimento di Dati Personali al di fuori dello spazio economico europeo), 14 (durata e cessazione), 16 (responsabilità) 17.2 (modifica unilaterale).

Luogo e Data: Terni, 10/11/2023

| **Titolare del Trattamento** | **Responsabile del Trattamento** |
|---|---|
| Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni | **Ragione Sociale** |
| Il Legale Rappresentante | Il Legale Rappresentante |
| Firma | Firma |
| _____ | _____ |

# 13 Allegato A - Misure di Sicurezza

Il Responsabile adotta misure tecniche e organizzative appropriate per evitare il trattamento illecito o non autorizzato dei dati personali, nonché contro la perdita e la distruzione accidentale o il danneggiamento dei dati Personali. Le misure adottate tengono conto della tecnologia disponibile e garantiscono un livello di sicurezza proporzionato al danno che potrebbe derivare da una violazione della sicurezza, come anche alla natura dei dati personali da proteggere.

Qualora il Responsabile eroghi servizi informativi, tra cui:

- gestione di infrastrutture Cloud;
- gestioni infrastrutture in facility management (compresi servizi IaaS, Housing, Hosting e Storage);
- attività di manutenzione e di assistenza;

o comunque laddove risulti applicabile in ragione dello specifico Servizio prestato dal Responsabile, il Responsabile sarà tenuto ad implementare anche le misure di sicurezza di seguito considerate.

## 1. Misure di sicurezza Tecniche e Organizzative

| Ambito | Misura di Sicurezza |
|---|---|
| ***Policy e Disciplinari utenti*** | Il Responsabile applica dettagliate policy e disciplinari, ai quali tutta l'utenza con accesso ai sistemi informativi ha l'obbligo di conformarsi, finalizzate a garantire comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dei principi di riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati personali nell'utilizzo delle risorse informatiche. |
| ***Autorizzazione accessi logici*** | Il Responsabile definisce i profili di accesso nel rispetto dei least privilege necessari all'esecuzione delle mansioni assegnate. I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati personali necessari per effettuare le operazioni di trattamento.<br>Tali profili sono oggetto di controlli periodici finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili attribuiti. |
| ***Change Management*** | Il Responsabile ha adottato una specifica procedura mediante la quale regolamenta il processo di Change Management in considerazione dell'introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche o cambiamenti della propria impostazione e della propria struttura organizzativa. |
| ***Incident Management*** | Il Responsabile ha posto in essere una specifica procedura di Incident Management allo scopo di garantire il ripristino delle normali operazioni di servizio nel più breve tempo possibile, garantendo il mantenimento dei livelli migliori di servizio. |
| ***Data Breach*** | Il Responsabile ha implementato un'apposita procedura finalizzata alla gestione degli eventi e degli incidenti con un potenziale impatto sui dati personali che definisce ruoli e responsabilità, il processo di rilevazione (presunto o accertato), l'applicazione delle azioni di contrasto, la risposta e il contenimento dell'incidente/violazione nonché le modalità attraverso le quali effettuare tempestivamente le comunicazioni delle violazioni di dati personali al Titolare. |
| ***Formazione*** | Il Responsabile eroga periodicamente ai propri utenti coinvolti nelle attività di assistenza tecnica corsi di formazione sul corretto trattamento dei dati personali. |
| ***Riservatezza del personale*** | Il Responsabile deve garantire che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità e obblighi relativi al trattamento dei dati personali. Ruoli e responsabilità devono essere chiaramente comunicati durante il processo di pre-assunzione e/o di assunzione. |
| ***Capacity planning*** | Il Responsabile ha posto in essere un processo operativo per il riesame periodico delle prestazioni e delle capacità delle risorse IT organizzato con l'obiettivo di garantire performance idonee alle esigenze e alla continuità del servizio gestito. Il processo include la previsione delle esigenze future in base al carico di lavoro e alla necessita di storage dei dati. |
| ***Hardening*** | Sono operative apposite attività di hardening finalizzate a prevenire il verificarsi di incidenti di sicurezza minimizzando le debolezze architetturali dei sistemi operativi, delle applicazioni e degli apparati di rete considerando - in particolare - la diminuzione dei rischi connessi alle vulnerabilità di sistema, la diminuzione dei rischi connessi al contesto applicativo presente sui sistemi e l'aumento dei livelli di protezione dei servizi erogati dai sistemi stessi. |
| ***Patch Management*** | È gestito un apposito processo di patch management finalizzato a garantire il costante aggiornamento dei sistemi al fine di prevenirne le vulnerabilità e a correggerne i difetti. |
| ***Firewall, IDPS*** | È gestito un apposito processo di patch management finalizzato a garantire il costante aggiornamento dei sistemi al fine di prevenirne le vulnerabilità e a correggerne i difetti. |
| ***Protection from malware*** | I sistemi sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici aggiornati con cadenza periodica (almeno ogni sei mesi). Sono in uso strumenti antivirus mantenuti costantemente aggiornati. |
| ***Sicurezza linee di comunicazione*** | Per quanto di propria competenza, sono adottati dal Responsabile protocolli di comunicazione sicuri e in linea con quanto la tecnologia rende disponibile, tali da garantire la sicurezza nella trasmissione dei dati e nel processo di autenticazione. |
| ***Protezione fisica Data Center*** | L'accesso fisico al Data Center e consentito esclusivamente al personale autorizzato secondo le modalità disciplinate in un'apposita procedura. Eventuali visitatori o soggetti esterni che dovessero avere necessità di accesso alle aree del Data Center, qualora autorizzati all'ingresso temporaneo, sono accompagnati durante l'intera visita da parte di personale dotato di autorizzazione permanente. |

| Ambito | Misura di Sicurezza |
|---|---|
| | Gli accessi ai locali interni ove risiedono i sistemi sono sottoposti a misure di sicurezza maggiormente restrittive nonché registrati e conservati in un log dedicato consultabile dal personale di controllo autorizzato.<br>La sicurezza perimetrale e garantita da sistemi di allarme configurati in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture e da sistemi di videosorveglianza monitorati.<br><br>I locali interni sono dotati di idonee misure di sicurezza ambientale (impianti antincendio, doppi quadri elettrici, impianti di condizionamento ridondati, sistemi UPS/gruppi elettrogeni per la continuità della fornitura di energia agli impianti, linee di comunicazione ridondate, etc.).<br>Tutti gli impianti e i mezzi tecnici sono sottoposti a regolari e periodiche manutenzioni effettuate da ditte specializzate.<br>I locali sono conformati al disposto del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - e successive modifiche ed integrazioni. |
| ***Credenziali di autenticazione*** | I sistemi sono configurati con modalità idonee a consentire l'accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione, che ne consentono la loro univoca identificazione, finalizzate al superamento di una procedura di autenticazione. Le stesse possono consistere in un codice associato a una parola chiave, riservata e conosciuta unicamente dal soggetto o in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dello stesso, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave. |
| ***Parola chiave*** | Relativamente alle caratteristiche di base ovvero, obbligo di modifica al primo accesso, lunghezza minima, assenza di elementi riconducibili agevolmente al soggetto, regole di complessità, scadenza, history, valutazione contestuale della robustezza, visualizzazione e archiviazione, la parola chiave e gestita conformemente alle best practice. Ai soggetti ai quali sono attribuite le credenziali sono fornite puntuali istruzioni in relazione alle modalità da adottare per assicurarne la segretezza. |
| ***Strong Authentication*** | Per quanto di competenza del Responsabile, ove sono trattati dati personali rilevanti in relazione ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e/o ove le caratteristiche dei profili di autorizzazione sono di alto livello (a titolo puramente esemplificativo full rights) sono adottate tecniche di strong authentication idonee ad assicurare l'accesso esclusivamente al personale preposto all'esercizio di tali mansioni. |
| ***Logging*** | I sistemi sono configurati con modalità che consentono il tracciamento degli accessi, e ove appropriato delle attività svolte, in capo alle diverse tipologie di utenze tecniche protetti da adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono l'integrità. |
| ***Continuità operativa*** | Ove gli accordi contrattuali lo prevedono, sono adottate misure idonee per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi, compatibili con i diritti degli Interessati. A garanzia del corretto funzionamento ed efficacia dei processi di backup in termini di integrità e disponibilità delle copie realizzate, vengono eseguiti appositi test di ripristino con frequenza stabilita in relazione alla rilevanza dei dati (generalmente trimestralmente).<br><br>Qualora disciplinato dagli accordi contrattuali e posto in uso un piano di continuità operativa integrato, ove necessario, con il piano di disaster recovery essi garantiscono la disponibilità e l'accesso ai sistemi anche nel caso di eventi negativi di portata rilevante che dovessero perdurare nel tempo. In relazione a tale piano sono effettuate prove annuali i cui risultati sono resi disponibili al Titolare. |
| ***Amministratori di Sistema*** | Relativamente a tutti gli utenti che operano in qualità di Amministratori di Sistema, il cui elenco e mantenuto aggiornato dal Responsabile e reso disponibile al Titolare, e le cui funzioni attribuite sono opportunamente definite in appositi atti di nomina, e gestito un sistema di log management finalizzato al puntuale tracciamento delle attività svolte ed alla conservazione di tali dati con modalità inalterabili idonee a consentirne ex post il monitoraggio. L'operato degli Amministratori di Sistema e sottoposto ad attività di verifica in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previsti dalle norme vigenti. |
| ***Vulnerability Assessment & Penetration Test*** | Il Responsabile effettua periodicamente attività di analisi delle vulnerabilità finalizzate a rilevare lo stato di esposizione alle vulnerabilità note, sia in relazione agli ambiti infrastrutturali sia a quelli applicativi, considerando i sistemi in esercizio o in fase di sviluppo.<br><br>Ove ritenuto appropriato in relazione ai potenziali rischi identificati, tali verifiche sono integrate periodicamente con apposite tecniche di Penetration Test, mediante simulazioni di intrusione che utilizzano diversi scenari di attacco, con l'obiettivo di verificare il livello di sicurezza di applicazioni/sistemi/reti attraverso attività che mirano a sfruttare le vulnerabilità rilevate per eludere i meccanismi di sicurezza fisica / logica ed avere accesso agli stessi.<br>I risultati delle verifiche, resi disponibili previa richiesta al Titolare, sono puntualmente e dettagliatamente esaminati per identificare e realizzare le azioni di miglioramento necessarie a garantire l'elevato livello di sicurezza richiesto. |
| ***Application lifecycle security*** | Durante lo sviluppo del ciclo di vita devono essere seguite le migliori best practices, i framework o gli standard di sviluppo sicuri riconosciuti. Devono essere definiti requisiti di sicurezza specifici durante le prime fasi dello sviluppo del software. Devono essere adottate specifiche tecnologie e tecniche atte a supportare la privacy e la protezione dei dati in linea con i requisiti di sicurezza richiesti. È necessario seguire standard e buone pratiche di programmazione sicura del software. Durante lo sviluppo delle application, devono essere eseguiti test e validazioni sui requisiti di sicurezza preordinati. |

*Tabella 5: Misure di Sicurezza*

## 3. Interventi di manutenzione e assistenza e attività di migrazione dati

Interventi di assistenza

a) Il Responsabile ha adottato un'apposita procedura che regolamenta la gestione degli interventi di assistenza allo scopo di garantire l'esecuzione delle sole attività previste contrattualmente e impedire il trattamento eccessivo di dati personali la cui titolarità e in capo al Cliente o all'Utente Finale. Tale procedura disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
   - le competenze e responsabilità per l'attivazione delle utenze tecniche che devono eseguire l'intervento e le relative modalità di autenticazione da adottare
   - il collegamento per il tramite di canali sicuri idonei alla tipologia di dati trattati
   - le modalità di disattivazione delle credenziali relative alle utenze tecniche alla chiusura delle attività
   - la conservazione dei dati esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'individuazione e soluzione del problema e l'eliminazione di qualsiasi copia, compresi i report elettronici o cartacei prodotti
   - le responsabilità relative alle attività di monitoraggio in relazione agli interventi effettuati.
   - Il Responsabile ha posto in essere specifiche procedure operative e modalità di autenticazione idonee ad assicurare che gli interventi effettuati siano sempre riconducibili, anche ex-post, ad un soggetto specifico univocamente identificato e autorizzato all'esecuzione dell'intervento.

b) Nel caso in cui, ai fini della risoluzione del problema, si rende necessario acquisire la base dati del Cliente per effettuare le attività di analisi, previa formale autorizzazione del Cliente acquisita e messa gli atti, il Responsabile:
   - si avvale esclusivamente di canali sicuri e protetti, in linea con quanto la tecnologia rende disponibile
   - in presenza dei dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR o art. 10 o - comunque - di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e le libertà delle persone fisiche, acquisisce la base dati esclusivamente a seguito cifratura della stessa applicando algoritmi idonei ad assicurare un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la stessa dovesse venire in possesso a soggetti non autorizzati ad accedervi
   - ripristina la base dati in un ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle poste in essere dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione
   - attribuisce l'accesso a tali dati al solo personale preposto alla soluzione della problematica
   - conserva i dati acquisiti per il solo tempo necessario all'individuazione e soluzione del problema eliminando sia la base dati sia i report elettronici o cartacei prodotti al completamento delle attività.

## 4. Attività di migrazione dati

Pur considerando un elapsed time ragionevolmente più lungo, le misure di sicurezza applicate dal Responsabile in relazione alle attività di migrazione dei dati sono analoghe a quelle relative all'acquisizione della base dati per la risoluzione dei problemi. Nella sostanza:

a) nella trasmissione dei dati utilizzo di canali sicuri e protetti, in linea con quanto la tecnologia rende disponibile

b) in presenza dei dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR o art. 10 o, comunque, di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e le libertà delle persone fisiche, trasmissione delle base dati esclusivamente a seguito cifratura delle stesse applicando algoritmi idonei ad assicurare un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le stesse dovessero venire in possesso a soggetti non autorizzati ad accedervi

c) utilizzo delle base dati contenenti dati effettivi in ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle poste in essere dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione. Ciò, in particolare, con riferimento all'ambiente predisposto per le attività di collaudo esteso, per definizione, all'intera base dati

d) configurazione dei profili di accesso a tali ambienti al solo personale preposto alla gestione delle attività di migrazione compreso il test ed il collaudo. Ove richiesto tali profili sono estesi anche al personale del Cliente. Qualora presenti, gli accessi da remoto avvengono sempre mediante l'utilizzo di canali sicuri (HTTPS o TLS)

e) esecuzione delle attività di test delle procedure mediante l'utilizzo dei dati personali quantitativamente strettamente necessari alla verifica delle funzionalità implementate

f) conservazione dei dati esclusivamente fino al buon fine del completamento delle attività di verifica ed alla conseguente consegna, approvazione e accettazione da Parte del Cliente.

In generale, in relazione all'uso dei dati del Cliente per interventi di manutenzione, assistenza o migrazione dati, il Responsabile adotta un'apposita policy di comportamento resa disponibile al personale del Titolare e al Cliente stesso.

# 14 Allegato B - Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del Regolamento (UE) 679/2016

**CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO**

**SEZIONE I**

**Clausola 1**

**Scopo e ambito di applicazione**

a. Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[1] in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo. b) Le parti:

   i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «esportatore») e

   ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «importatore»)

b. hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»)

c. Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.B.

d. L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

**Clausola 2**

**Effetto e invariabilità delle clausole**

a. Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli Interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli Interessati.

b. Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

[1] Qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organo dell'Unione in qualità di titolare del trattamento, l'utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.

**Clausola 3**

**Terzi beneficiari**

a. Gli Interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:

   i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7

   ii) clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b) modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e) modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g) modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b)

   iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e) modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e)

   iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d) moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f)

   v) clausola 13

   vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e)

   vii) clausola 16, lettera e)

   viii) clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b) modulo quattro: clausola 18.

b. La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli Interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

**Clausola 4**

**Interpretazione**

a. Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.

b. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

c. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

**Clausola 5**

**Gerarchia**

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

**Clausola 6**

**Descrizione dei trasferimenti**

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

**Clausola 7 — Facoltativa**

**Clausola di adesione successiva**

a. Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.

b. Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.A.

c. L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

**SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI**

**Clausola 8**

**Garanzie in materia di protezione dei dati**

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**8.1. Limitazione delle finalità**

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B. Può trattare i dati personali per un'altra finalità soltanto:

a. se ha ottenuto il consenso preliminare dell'interessato

b. se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o

c. se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

**8.2. Trasparenza**

a. Per consentire agli Interessati di esercitare effettivamente i propri diritti in conformità della clausola 10, l'importatore li informa, direttamente o tramite l'esportatore, circa:

   i) la sua identità e i suoi dati di contatto

   ii) le categorie di dati personali trattati

   iii) il diritto di ottenere una copia delle presenti clausole

   iv) qualora intenda trasferire successivamente i dati personali a terzi, il destinatario o le categorie di destinatari (ove opportuno al fine di fornire informazioni significative), la finalità del trasferimento successivo e il motivo dello stesso in conformità della clausola 8.7.

d. La lettera a) non si applica se l'interessato dispone già delle informazioni, anche quando tali informazioni sono già state fornite dall'esportatore, o se la comunicazione delle informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato per l'importatore. In quest'ultimo caso l'importatore, per quanto possibile, rende pubbliche le informazioni.

e. Su richiesta, le parti mettono gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice da loro compilata. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.

f. Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

**8.3. Esattezza e minimizzazione dei dati**

a. Ciascuna parte provvede affinché i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati. L'importatore adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

b. Se una parte viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito o ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'altra parte.

c. L'importatore provvede affinché i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

**8.3 Limitazione della conservazione**

L'importatore conserva i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Mette in atto misure tecniche o organizzative adeguate per garantire il rispetto di tale obbligo, compresa la cancellazione o l'anonimizzazione[2] dei dati e di tutti i backup alla fine del periodo di conservazione.

**8.4 Sicurezza del trattamento**

a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.

b. Le parti concordano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

c. L'importatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

d. In caso di una violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

e. In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa l'esportatore e l'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13 senza ingiustificato ritardo. Tale notifica contiene i) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), ii) le sue probabili conseguenze, iii) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e iv) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni. Nella misura in cui non gli sia possibile fornire le informazioni contestualmente, l'importatore può fornirle in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

f. In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa senza ingiustificato ritardo gli Interessati della violazione dei dati personali e della sua natura, se necessario in cooperazione con l'esportatore, unitamente alle informazioni di cui alla lettera e), punti da ii) a iv), a meno che l'importatore abbia attuato misure volte a ridurre in modo significativo il rischio per i diritti o le libertà delle persone fisiche o che la notifica implichi uno sforzo sproporzionato. In quest'ultimo caso, l'importatore effettua una comunicazione pubblica o adotta misure analoghe per informare il pubblico della violazione dei dati personali.

g. L'importatore documenta tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione dei dati personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e ne tiene un registro.

**8.6. Dati sensibili**

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari adeguate alla natura specifica dei dati e ai rischi connessi. Ciò può includere limitazioni del personale autorizzato ad accedere ai dati personali, misure di sicurezza supplementari (quali la pseudonimizzazione) e/o limitazioni aggiuntive all'ulteriore divulgazione.

2 Questo richiede di rendere anonimi i dati in modo tale che la persona non sia più identificabile da nessuno, in linea con il considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679, e che tale processo sia irreversibile.

**8.7. Trasferimenti successivi**

L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea[3] (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato. Altrimenti, il trasferimento successivo da parte dell'importatore può aver luogo solo se:

i) è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo

ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione

iii) il terzo stipula uno strumento vincolante con l'importatore che garantisce lo stesso livello di protezione dei dati previsto dalle presenti clausole e l'importatore fornisce una copia di tali garanzie all'esportatore

iv) il trasferimento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari

v) il trasferimento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, o

vi) qualora non ricorra nessuna delle altre condizioni, l'importatore ha ottenuto il consenso esplicito dell'interessato al trasferimento successivo in una situazione specifica, dopo averlo informato delle sue finalità, dell'identità del destinatario e dei possibili rischi di siffatto trasferimento per l'interessato dovuti alla mancanza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. In tal caso, l'importatore informa l'esportatore e, su richiesta di quest'ultimo, gli trasmette copia delle informazioni fornite all'interessato.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

**8.8. Trattamento sotto l'autorità dell'importatore**

L'importatore provvede affinché chiunque agisca sotto la sua autorità, compreso un responsabile del trattamento, tratti i dati soltanto su sua istruzione.

**8.9. Documentazione e rispetto**

a. Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.

b. Su richiesta, l'importatore mette tale documentazione a disposizione dell'autorità di controllo competente.

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**8.1. Istruzioni**

a. L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.

b. L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

**8.2. Limitazione delle finalità**

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

[3] L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

### 8.3. Trasparenza

In richiesta l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'allegato II e i dati personali, l'esportatore può espungere informazioni dall'appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

### 8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

### 8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

### 8.6. Sicurezza del trattamento

a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

a. L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

b. In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

c. L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli Interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

**8.7. Dati sensibili**

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

**8.8. Trasferimenti successivi**

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea[4] (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo

ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione

iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o

iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

**8.9. Documentazione e rispetto**

a. L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.

b. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.

c. L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.

d. L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e. Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

**8.1. Istruzioni**

[4] L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

a. L'esportatore informa l'importatore del fatto che agisce in qualità di responsabile del trattamento seguendo le istruzioni del o dei titolari del trattamento, che mette a disposizione dell'importatore prima del trattamento.

b. L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, quale comunicatagli dall'esportatore, e su qualunque istruzione documentata aggiuntiva dell'esportatore. Tali istruzioni aggiuntive non devono essere in contrasto con le istruzioni del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento o l'esportatore può impartire ulteriori istruzioni documentate in merito al trattamento dei dati per tutta la durata del contratto.

c. L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni. Qualora l'importatore non sia in grado di seguire le istruzioni del titolare del trattamento, l'esportatore ne dà immediatamente notifica al titolare del trattamento.

d. L'esportatore garantisce di aver imposto all'importatore gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri tra il titolare del trattamento e l'esportatore[5].

**8.2. Limitazione delle finalità**

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento, quali comunicategli dall'esportatore, o dell'esportatore.

**8.3. Trasparenza**

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.

**8.4. Esattezza**

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per rettificarli o cancellarli.

**8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati**

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica all'esportatore di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

**8.6. Sicurezza del trattamento**

a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico

[5] Cfr. l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e, qualora il titolare del trattamento sia un'istituzione o un organo dell'UE, l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725

restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore o del titolare del trattamento. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

b. L'importatore concede l'accesso ai dati ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

c. In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore e, ove opportuno e fattibile, il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

d. L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica al titolare del trattamento affinché quest'ultimo possa a sua volta dare notifica all'autorità di controllo competente e agli Interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

**8.7. Dati sensibili**

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

**8.8. Trasferimenti successivi**

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, quale comunicatagli dall'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea[6] (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo

ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679

iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o

iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

**8.9. Documentazione e rispetto**

a. L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore o del titolare del trattamento relative al trattamento a norma delle presenti clausole.

b. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto del titolare del trattamento.

[6] L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole

c. L'importatore mette tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole a disposizione dell'esportatore, che le fornisce al titolare del trattamento.

d. L'importatore consente e contribuisce alle attività di revisione dell'esportatore delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Lo stesso vale qualora l'esportatore richieda che sia effettuata un'attività di revisione su istruzione del titolare del trattamento. Nel decidere in merito a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.

e. Qualora l'attività di revisione sia effettuata su istruzione del titolare del trattamento, l'esportatore ne mette i risultati a disposizione del titolare del trattamento.

f. L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

g. Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento**

**8.1. Istruzioni**

a. L'esportatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'importatore, che agisce in qualità di titolare del trattamento.

b. L'esportatore informa immediatamente l'importatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, compreso qualora tali istruzioni violino il regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

c. L'importatore si astiene da qualunque azione che impedisca all'esportatore di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.

d. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'esportatore, a scelta dell'importatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'importatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'importatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.

**8.2. Sicurezza del trattamento**

a. Le parti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante la trasmissione, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali[7], nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.

b. L'esportatore assiste l'importatore nel garantire un'adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera a). In caso di violazione dei dati personali trattati dall'esportatore a norma delle presenti clausole, l'esportatore informa l'importatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l'importatore nel porvi rimedio.

c. L'esportatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

**8.3. Documentazione e rispetto**

a. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

[7] Compreso il fatto che il trasferimento e l'ulteriore trattamento riguardino o meno dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.

b. L'esportatore mette a disposizione dell'importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.

**Clausola 9**

**Ricorso a sub-responsabili del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

a. AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE L'importatore ha l'autorizzazione generale dell'esportatore per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto l'esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub- responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 45 giorni, dando così all'esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

b. Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli Interessati[8]. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.

c. Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.

e. L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

a. AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE L'importatore ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 45 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. L'importatore informa l'esportatore del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento.

b. Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli Interessati[9]. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.

c. Su richiesta dell'esportatore o del titolare del trattamento, l'importatore fornisce copia del contratto stipulato con il sub- responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali

[8] Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

[9] Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.

e. L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

**Clausola 10**

**Diritti dell'interessato**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

a. L'importatore, se del caso con l'assistenza dell'esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta[10]. L'importatore adotta misure adeguate per agevolare tali richieste di informazioni, richieste e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tutte le informazioni fornite all'interessato sono in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

b. In particolare, su richiesta dell'interessato, e gratuitamente, l'importatore:

   i) conferma all'interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui all'allegato I se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7 e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo conformemente alla clausola 12, lettera c), punto i)

   ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell'interessato

   iii) cancella i dati personali dell'interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.

c. Qualora l'importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l'interessato vi si oppone.

d. L'importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito «decisione automatizzata»), che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo con il consenso esplicito dell'interessato o se autorizzato in tal senso dalla legislazione del paese di destinazione, a condizione che tale legislazione preveda misure adeguate a tutela dei diritti e dei legittimi interessi dell'interessato. In tal caso l'importatore, se necessario in cooperazione con l'esportatore:

   i) informa l'interessato della prevista decisione automatizzata, delle conseguenze previste e della logica utilizzata e

   ii) attua garanzie adeguate, consentendo almeno all'interessato di contestare la decisione, esprimere la propria opinione e ottenere il riesame da parte di un essere umano.

e. Qualora le richieste dell'interessato siano eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'importatore può addebitare un contributo spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi dell'accoglimento della richiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

f. L'importatore può rifiutare la richiesta dell'interessato se tale rifiuto è consentito dalla legislazione del paese di destinazione ed è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

[10] Tale termine può essere prorogato al massimo di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. L'importatore informa debitamente e prontamente l'interessato di tale proroga.

g. Se l'importatore intende rifiutare la richiesta dell'interessato, informa quest'ultimo dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e/o di proporre ricorso giurisdizionale.

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

a. L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.

b. L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

c. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

a. L'importatore notifica prontamente all'esportatore e, se del caso, al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta da un interessato, senza rispondere a tale richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

b. L'importatore assiste, se del caso in cooperazione con l'esportatore, il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

c. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento comunicate dall'esportatore.

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento**

Le parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli Interessati a norma della legislazione locale applicabile all'importatore o, per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore nell'UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

## Clausola 11

## Ricorso

a. L'importatore informa gli Interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

a. In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.

b. Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:

   i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13

   ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.

c. Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

d. L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.

e. L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

**Clausola 12**

**Responsabilità**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento**

a. Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.

b. Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

c. Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.

d. Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.

e. L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

a. Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.

b. L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub- responsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.

c. Nonostante la lettera b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.

d. Le parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

e. Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.

f. Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.

g. L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

**Clausola 13**

**Controllo**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

a. [Qualora l'esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

b. [Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

c. [Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli Interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti clausole in relazione all'offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

d. L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

## SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

**Clausola 14**

**Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento** *(qualora il responsabile del trattamento stabilito nell'UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell'UE)*

a. Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.

b. Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati  i trasferimenti successivi previsti  il tipo di destinatario  la finalità del trattamento  le categorie e il formato dei dati personali trasferiti  il settore economico in cui ha luogo il trasferimento  il luogo di conservazione dei dati trasferiti

ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili[11]

iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.

c. L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.

d. Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

e. L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]

f. A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre:, se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

**Clausola 15**

**Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento** *(qualora il responsabile del trattamento stabilito nell'UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell'UE)*

[11] Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

**15.1. Notifica**

a. L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:

   i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita o

   ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.

   [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]

b. Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.

c. Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette le informazioni al titolare del trattamento.]

d. L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

e. Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

**15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati**

a. L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).

b. L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente. [Per il modulo tre: L'esportatore mette la valutazione a disposizione del titolare del trattamento.]

c. Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

## SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

### Clausola 16

### Inosservanza delle clausole e risoluzione

a. L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b. Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).

c. L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:

i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione

ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o

iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente [per il modulo tre: e il titolare del trattamento] di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

d. [Per i moduli uno, due e tre: I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati.] [Per il modulo quattro: I dati personali raccolti dall'esportatore nell'UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.

e. Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

**Clausola 17**

**Legge applicabile**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di _____ (*Italia*).

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento**

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di un paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di _____ (*Italia*).

**Clausola 18**

**Scelta del foro e giurisdizione**

**MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento**

**MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

**MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento**

a. Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.

b. Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli di _____ (*Italia*).]

c. L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.

d. Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

**MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento**

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di _____ (*Italia*).

**APPENDICE**

**NOTA ESPLICATIVA:**

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o a ciascuna categoria di trasferimenti e, a tale riguardo, determinare i ruoli rispettivi delle parti quali esportatori e/o importatori. Non occorre per forza compilare e firmare appendici distinte per ciascun trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale laddove tale trasparenza possa essere garantita con un'unica appendice. Tuttavia, ove necessario per assicurare una sufficiente chiarezza, dovrebbero essere utilizzate appendici distinte.

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

# PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e _____ per la procedura negoziata per l'affidamento dei **lavori di ristrutturazione dell'Obitorio e della sala settoria dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni, da espletarsi su piattaforma di *e-procurement* Net4market.**

**Delibera D.G. n. 633 del 30.9.2026**
**CUP:** I44E21016980002

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta fornitrice determinerà l'automatica cessazione del contratto. Questo documento costituisce parte integrante del contratto in oggetto.

Il Patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco formale dell'Azienda Ospedaliera e dei fornitori di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera, impiegati a ogni livello nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, l'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in argomento. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del

presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S. Maria e i concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

# CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

## ART.1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di Comportamento (nel seguito indicato come **"Codice"**) definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici che i dipendenti ed il personale operante a qualunque titolo presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (nel seguito indicata come **"Azienda"**) sono tenuti ad osservare ai sensi dell'art.54 del d. lgs.165/2001.
2. Le previsioni del Codice integrano quelle previste dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",così come modificato dal DPR 81/2023 (nel seguito indicato come "Regolamento"); il presente Codice è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, tenendo anche conto dell'ordinamento vigente in materia di responsabilità disciplinare, come declinata dai C.C.N.L. delle aree di contrattazione collettiva del personale del SSN.
3. Il Codice si pone come strumento a supporto della gestione aziendale fondato su valori etici condivisi, volto all'adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni degli assistiti, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda, a prevenire attività e comportamenti illegittimi e/o illeciti e a garantire che le informazioni, anche di natura personale o particolare, acquisiti in ambito lavorativo, siano trattate nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Le regole introdotte con il Codice hanno, pertanto, una valenza etica e giuridica.
4. Con il Codice, si intende inoltre valorizzare l'azione di questa Azienda (e di coloro che vi operano) in una logica di sistema, che la vede integrata in un assetto erogativo articolato, al fine di assicurare universalismo dell'assistenza, equità di accesso ed appropriatezza delle prestazioni erogate, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale e valorizzando il profilo ed il ruolo dei dipendenti.
5. L'adozione del Codice:
- risponde al fondamentale concetto di responsabilità sociale dell'Azienda, come risultato di un complesso sistema di principi e regole che disciplinano le relazioni tra le aziende sanitarie e tutti i soggetti con i quali intrattengono rapporti di legittimo reciproco interesse (stakeholders); rappresenta una scelta strategica di questa Azienda, che induce ad affrontare un processo condiviso e articolato in tre momenti:

a) una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione, diffusione e condivisione dei riferimenti valoriali;

b) una seconda in cui i valori si traducono in prassi operative con essi coerente e regolamentata;

c) una terza di monitoraggio e valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo al personale.
7. Il Codice, come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 è il risultato del coinvolgimento degli stakeholders ed è approvato previa acquisizione del parere dell'OIV.

**ART.2 Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il Codice si applica, salvo quanto disposto nei singoli articoli, a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l'Azienda e nello specifico a:
a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato area comparto e area dirigenza;
b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo;
c) collaboratori e consulenti dell'Azienda con qualsiasi tipologia di contratto e incarico, conferito a qualsiasi titolo;
d) personale convenzionato con l'Università per l'attività assistenziale;
e) medici specialisti ambulatoriali interni per quanto compatibile con le convenzioni vigenti, biologi, chimici, psicologi;
f) medici in formazione specialistica, ricercatori a tempo determinato e/o con contratti flessibili, dottorandi, assegnisti di ricerca autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e tirocinanti, borsisti e frequentanti volontari;
g) direttore generale, amministrativo e sanitario;
h) personale a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
i) volontari componenti di associazioni di volontariato, in conformità con quanto previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.
2. Le Società controllate o partecipate dall'Azienda, ed i loro dipendenti, ove presenti nell'applicazione della normativa in materia sono destinatarie del presente Codice in termini di principi ed indirizzi.
3. Nel presente documento, si adottano le seguenti definizioni:
- "destinatari": tutti i soggetti ricompresi al comma 1 del presente articolo;
- "dipendenti": i destinatari ricompresi nelle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; a questi sono assimilati, ai fini dell'applicazione del Codice, anche i destinatari ricompresi nella lettera d);
- "dirigenti": i titolari di un incarico dirigenziale, inclusi quelli conferiti ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; a questi sono assimilati, ai fini dell'applicazione del Codice, anche i Dirigenti Medici e i Dirigenti ricompresi nella lettera d) del presente articolo;
- "direttori": i destinatari compresi nella lettera g) del comma 1 del presente articolo.

**ART.3 Principi generali**

1. I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall'Azienda per il perseguimento della mission aziendale e su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono, oltre a quelli già citati di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, quelli di correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, indipendenza, efficacia, efficienza e sostenibilità, centralità della persona, non discriminazione, legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, valorizzazione del patrimonio professionale, ricerca e orientamento all'innovazione, responsabilità sociale, multidisciplinarietà e integrazione e tutela della sicurezza dei pazienti e dei dipendenti.
2. I destinatari del Codice improntano la propria condotta al rispetto dei principi di cui al presente articolo.
3. I principi maggiormente attinenti alla specificità del contesto del SSN sono declinati come segue:

A) CENTRALITÀ DELLA PERSONA:
a.1. Capacità del "sistema azienda" di porre al centro delle sue azioni la persona, intesa sia come soggetto fruitore che erogatore di assistenza, realizzando una organizzazione di "Persone che si prendono cura di Persone" attraverso:
- una corretta individuazione dei bisogni di salute nella loro globalità, pianificando un programma assistenziale attento ai bisogni "specifici" della singola persona assistita;
- una risposta assistenziale che coniuga l'elevato livello professionale e tecnico-scientifico agli aspetti relazionali e all'umanizzazione dell'assistenza;
- la valorizzazione del ruolo dei suoi assistiti nelle politiche di miglioramento della qualità attraverso la verifica sugli impegni assunti;

- la diffusione della cultura dell'empowerment quale strumento per consentire di compiere, in modo libero e consapevole, le scelte e le azioni che riguardano il proprio stato di salute;
- una trasparente informazione e rendicontazione sull'utilizzo e valorizzazione delle risorse assegnate all'Azienda.

B) PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

b.1. L'Azienda contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, sia nelle relazioni con i pazienti e i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari.

b.2. L'Azienda garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e persegue il benessere organizzativo anche attraverso l'operatività del Comitato Unico di Garanzia.

C) LEGALITÀ E INTEGRITÀ

c.1. L'Azienda conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti.

c.2. L'Azienda persegue l'interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle direttive, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.

c.3. L'Azienda assicura l'assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebite utilità, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità.

D) TRASPARENZA

d.1. L'Azienda impronta la propria attività alla massima trasparenza, dando piena attuazione agli obblighi legislativamente previsti, in modo da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, garantendo ai cittadini l'accessibilità totale alle informazioni, ai dati e ai documenti.

d.2. L'Azienda si impegna ad agire con trasparenza anche attraverso la ricerca del confronto e della partecipazione degli stakeholders, nelle fasi di pianificazione e programmazione, nonché nella rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate.

E) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

e.1. L'Azienda garantisce nel trattamento delle informazioni il rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute e alla dignità della persona, e del segreto d'ufficio.

F) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE

f.1. L'Azienda riconosce l'importanza del contributo di tutti gli operatori al perseguimento dei fini istituzionali:
- valorizzando la preparazione e competenza professionale;
- promuovendo l'attività di formazione e sviluppo professionale attraverso un'attenta rilevazione dei bisogni formativi e mediante l'adozione di iniziative adeguate;
- favorendo l'efficacia e la trasparenza delle procedure e dei sistemi di valutazione del personale, riconoscendone l'importanza quali strumenti atti a valorizzare e motivare il personale e a riconoscerne il merito.

G) RICERCA E INNOVAZIONE

g.1.L'Azienda:
- promuove l'attivazione di processi di avanzamento diagnostico, terapeutico e tecnologico in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini che, per complessità, gravità e rarità, necessitano di soluzioni innovative collegate allo sviluppo dell'attività di ricerca anche in stretta collaborazione con l'Università e con altre strutture regionali, nazionali ed internazionali;
- promuove l'innovazione gestionale attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi;
- riconosce il valore della ricerca clinica e gestionale, sia finalizzata che attivata sulla base di specifici progetti, assicurando equivalenti opportunità e modalità di partecipazione sia al personale universitario che a quello ospedaliero;
- assicura lo sviluppo delle attività di ricerca presso le proprie articolazioni organizzative anche attivando specifiche funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio.

- valorizza il patrimonio biomedico, conoscitivo e gestionale derivante dall'assistenza erogata a sostegno dell'attività di ricerca ed innovazione.

H) SICUREZZA

h.1. L'Azienda promuove e garantisce nelle proprie strutture la sicurezza dei pazienti e degli operatori, perseguendo il miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso la corretta gestione del rischio collegato ai processi di cura ed assistenza.

Il sistema di governo aziendale dei rischi (risk management) è "l'insieme coordinato delle attività per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento al rischio" (cfr. ISO 31000:2009) e prevede l'introduzione di appositi sistemi di valutazione dell'entità del rischio stesso ed iniziative finalizzate a mantenere l'entità del rischio entro livelli di accettabilità per l'organizzazione.

h.2. L'Azienda, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, assicura ai destinatari condizioni di lavoro atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza e rispettose della dignità individuale, in attuazione della normativa vigente.

**ART. 4 Conflitto di interessi e obbligo di astensione**

1. Il conflitto di interessi è una condizione in cui il destinatario del Codice è portatore di interessi della propria sfera privata o derivanti da rapporti di collaborazione o dipendenza con altri Enti, pubblici o privati che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e compromettere l'imparzialità e l'indipendenza richieste nelle attività svolte per conto dell'Azienda. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler ricavare utilità propria o di terzi in modo indebito.

2. Il destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e in situazioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero quando esistano importanti ragioni di convenienza.

3. L'astensione va comunicata per iscritto al soggetto competente individuato al successivo comma 5, anche attraverso modalità informatizzate, e in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificando le ragioni. Il responsabile decide sull'astensione, fornendo una risposta scritta tempestiva, anche attraverso modalità informatizzate.

4. Il dipendente fornisce, all'atto della prima assegnazione al servizio e in caso di ogni successivo trasferimento o diverso incarico, e aggiorna annualmente, una dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale e/o comunque in qualunque modo retribuiti. Detta dichiarazione, specifica per ciascun rapporto, riguarda tutti gli eventuali emolumenti percepiti e/o benefici goduti, sia direttamente che indirettamente, e inoltre: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti; b) se siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio, limitatamente alle attività a lui affidate. La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, è rilasciata in forma completa, anche attraverso modalità informatizzate. Le previsioni del presente comma si applicano anche ai direttori.

5. La valutazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi spetta:
- per i dipendenti, al superiore gerarchico;
- per il Direttore Amministrativo e Sanitario, al Direttore Generale;
- per il Direttore Generale al Direttore della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria;
- per gli altri destinatari, al superiore gerarchico secondo le procedure aziendali.

6. L'adozione delle decisioni conseguenti rispetto alla valutazione di cui al comma precedente avviene secondo le procedure definite dall'Azienda o dalla Regione per il Direttore Generale.

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo indecisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

**ART. 5 Regali, compensi e altre utilità**

Ogni prestazione fornita dal dipendente rientra all'interno dei doveri istituzionali e professionali del medesimo e in quanto tale essa non necessita, né richiede direttamente o indirettamente, alcuna compensazione al di là del corrispettivo stipendiale attribuito.

1. I destinatari del Codice, in relazione all'esercizio delle funzioni svolte o attribuite, sia nei rapporti interni che esterni all'Azienda:

a. non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità;

b. non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o in occasione di festività; in particolare, è consentito di accettare regali di modico valore come espressione di gratitudine del loro operato e come una valutazione positiva dei servizi resi;

c. in ogni caso, non accettano regali o altre forme di utilità che possano creare una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l'indipendenza del loro operato, mettendo a rischio l'immagine e la reputazione aziendale;

d. indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiedono né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto o un'attività del proprio servizio da soggetti che possano trarne beneficio.

2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di natura occasionale e di valore non superiore a euro 150,00 (centocinquanta) per singolo regalo, anche sotto forma di sconto.

3. Per regali o altre utilità, si intendono ad esempio prestazioni o servizi, crediti personali o facilitazioni di pagamento, assistenza e supporti variamente intesi, opportunità di lavoro, spese (pasti, trasporti, viaggi), contributi, partecipazione gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali o a manifestazioni fieristiche, eccedenze di fornitura, ecc.

4. In ogni caso è precluso ai destinatari la possibilità di accettare omaggi o utilità sotto forma di somme di denaro o equivalenti (es. assegni, buoni, sconti, carte regalo…) per qualunque importo, che possono invece essere oggetto di donazione all'Azienda secondo la regolamentazione vigente.

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo devono essere immediatamente consegnati per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

**ART. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. I destinatari del codice, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l'attività svolta all'interno dell'Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro.

2. Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i dipendenti e i direttori comunicano tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, anche attraverso modalità informatizzate, al proprio superiore gerarchico l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del servizio di appartenenza, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

3. In ogni caso, per i dipendenti e per i direttori è vietata l'adesione o l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando la possibilità di effettuare attività extraistituzionali secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti aziendali in materia.

4.I destinatari non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali vengano in contatto durante l'attività professionale, al fine di agevolare l'adesione ad associazioni o organizzazioni.

**ART. 7 Prevenzione della corruzione**

1. I destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e in particolare le prescrizioni e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) ora confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
2. Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i destinatari sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); in particolare, i dirigenti e gli altri soggetti individuati nel PTPCT partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione, contribuiscono alla definizione delle misure e delle azioni indirizzate a prevenire comportamenti a valenza corruttiva, da inserire nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e supportano il RPCT nel loro monitoraggio.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, i destinatari, eventualmente anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica "Whistleblowing" segnalano al RPCT o al suo sostituto designato eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, segnalando anche eventuali criticità nell'applicazione del Codice e possibili miglioramenti dell'organizzazione che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.
4. I dipendenti e i direttori coinvolti e il RPCT sono chiamati ad assicurare la tutela dei soggetti che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte o al RPCT illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali verrà prevista specifica tutela nell'ambito dei regolamenti aziendali (tutela del whistleblower o segnalante). Il RPCT e i direttori prendono in considerazione segnalazioni anonime solo se adeguatamente circostanziate.

**ART. 8 Trasparenza e tracciabilità**

1. I destinatari del Codice, secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale ora confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati – in modo regolare e completo - sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale ed informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale, assicurando la completezza e l'integrità della documentazione amministrativa e/o sanitaria, con un linguaggio chiaro e comprensibile. Deve essere garantita la conservazione dei documenti acquisiti e prodotti ai fini della rintracciabilità del relativo fascicolo e della documentazione in generale.
3. La tenuta e la conservazione della documentazione amministrativa e/o sanitaria deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.
4. I destinatari concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

**ART. 9 Comportamento nei rapporti privati**

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i destinatari del Codice non sfruttano, né menzionano la posizione ricoperta o l'incarico svolto nell'Azienda per ottenere utilità che non gli spettino, e non assumono nessun altro comportamento che possa pregiudicare gli interessi dell'Azienda o nuocere alla sua immagine.
Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta.
Il dipendente non dà origine a situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda.

**ART.10 Comportamento in servizio**

**10.1. Disposizioni generali**

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente rispetta l'orario di lavoro assegnatogli e osserva le disposizioni vigenti e i regolamenti aziendali in materia di rilevazione delle presenze/assenze e accesso al servizio di mensa o al servizio sostitutivo della stessa. Il dipendente è tenuto alla corretta rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro, anche con riferimento alle attività di libera professione e produttività aggiuntiva, utilizzando unicamente il proprio tesserino magnetico (o altro sistema di rilevazione autorizzato). Il tesserino magnetico è strettamente personale e non cedibile ad altre persone: l'uso improprio o fraudolento del proprio tesserino e la manomissione della presenza nel luogo di lavoro è perseguibile dall'Azienda e sanzionabile disciplinarmente. Il dipendente non si attarda davanti al rilevatore di presenza in attesa del completamento dell'orario di lavoro. È dovere del dipendente utilizzare il rilevatore di presenza più vicino alla propria sede di lavoro all'atto dell'ingresso o uscita dal servizio, fatte salve ipotesi in cui vi siano ragioni di servizio, preventivamente autorizzate, che consentano di derogare all'obbligo o modalità diverse indicate dall'Azienda. Il dipendente è tenuto a fornire la massima collaborazione per consentire i dovuti controlli ed è tenuto altresì a comunicare con la massima tempestività ogni eventuale anomalia rilevata sui riepiloghi orari in modo da consentire la corretta gestione delle presenze.

4. II dipendente rispetta i turni di servizio al fine di garantirne la corretta funzionalità. Il dipendente non apporta alcuna variazione ai turni di servizio senza la preventiva espressa autorizzazione e comunque segue sempre le modalità indicate per il cambio turno.

5. Il dipendente non si allontana e non abbandona la sede di lavoro, se non per necessità inerenti il servizio stesso. In tal caso, e salvo disposizioni diverse, provvede ad informare il dirigente gerarchicamente superiore con le modalità previste dai regolamenti aziendali.

6. Il dipendente non lascia mai il turno scoperto. In particolare, durante i cambi turno il dipendente non si allontana (smontare dal turno) senza prima essersi accertato della presenza in servizio del collega che lo deve sostituire.

7. Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'Azienda nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa ed esclusivamente per ragioni di ufficio, salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente codice. Il dipendente non preleva il materiale e le attrezzature dell'Azienda per fini privati al di fuori dell'adempimento di finalità istituzionali e degli orari di servizio stabiliti.

8. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell'ufficio, si prende cura degli oggetti e strumenti utilizzati mettendo in essere le accortezze necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità. In caso di inefficienza, guasto, deterioramento o scomparsa del materiale e delle attrezzature aziendali, ne dà immediata comunicazione al dirigente gerarchicamente superiore e contestualmente si attiva per la risoluzione della problematica.

9. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda.

101. Il dipendente è tenuto a partecipare, previa autorizzazione del proprio dirigente gerarchicamente superiore, agli eventi formativi obbligatori ai quali è formalmente invitato.

11. Il dipendente è tenuto al rispetto di tutte le misure per la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dall'Azienda (es: procedure, dispositivi di protezione individuali, segnaletica etc.).

12. Il dipendente adegua il proprio comportamento alle prescrizioni normative e contrattuali previste per la prevenzione ed il contrasto del mobbing.

13. Il dipendente, segnala al dirigente gerarchicamente superiore ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio, o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica o psicologica propria e di altri, salvo rivolgersi all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.
14. Il dipendente tiene rigorosamente separate le attività autorizzate in produttività aggiuntiva o libero professionale dalle altre attività istituzionali, con particolare riferimento ai tempi, durata, volumi di attività, uso delle strumentazioni, secondo la disciplina regolamentare in essere in Azienda, in ogni caso non intralciando l'attività istituzionale e non creando condizionamento alcuno nei reciproci regimi attuativi delle stesse.
15. Il dipendente durante l'orario di lavoro non fa uso o si trova sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e psicotrope.
16. Il dipendente osserva le disposizioni vigenti in materia di divieto di fumo sul posto di lavoro e nelle pertinenze esterne di tutti i reparti dei presidi ospedalieri, degli ambulatori e in genere di tutte le strutture in cui si svolgono attività sanitarie.
17. Il dipendente, in presenza di altri dipendenti/colleghi/terzi/utenti, è tenuto a non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano creare disagio o un danno agli stessi e/o all'immagine dell'Azienda e in ogni caso è tenuto ad astenersi da discussioni o dall'uso di un linguaggio improprio. Se necessario il dipendente rappresenta il motivo del suo dissenso o situazioni critiche al dirigente gerarchicamente superiore che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari o opportuni.
18. Il dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Azienda, è tenuto ad utilizzare un abbigliamento idoneo rispetto alle funzioni svolte.
19. Il dipendente, che ne ha l'obbligo durante lo svolgimento dell'attività professionale a lui assegnata, deve indossare la divisa corrispondente alla propria qualifica e area di lavoro, che non presenti alcuna modifica personale. La divisa dovrà essere indossata solo durante l'orario di servizio e sul posto di lavoro. I dipendenti del ruolo medico e sanitario non possono accedere ai locali del servizio mensa indossando la divisa di servizio.
20. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e controllare la diffusione delle infezioni correlate ai processi assistenziali, il dipendente che si occupa di assistenza è tenuto ad osservare le disposizioni aziendali per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.
21. Il dipendente deve osservare e, qualora gli spetti, far osservare le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Azienda da parte del personale, degli utenti e dei terzi.
E' comunque vietato consentire a terzi l'indebito accesso e/o l'improprio stazionamento nei locali dell'Azienda non aperti al pubblico.
22. Il dipendente gestisce i rapporti con gli informatori scientifici di farmaci e di presidi sanitari, con le modalità previste dallo specifico regolamento aziendale.
23. Il dipendente rispetta le disposizioni aziendali relative a ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.
24.Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente in caso di assenza dal servizio assicura, ove possibile, la tempestiva e preventiva comunicazione alla struttura di appartenenza, in modo da garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.
L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione.
25. Il dipendente, nell'ambiente di lavoro, opera con spirito di servizio, cortesia, disponibilità ed assume una condotta conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti di terzi.
26.È vietata qualsiasi forma di atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente o terzi, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi.
27.È vietata qualsiasi forma di alterco, negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi.
28.L'Azienda ritiene particolarmente gravi e pregiudizievoli le violazioni dei seguenti obblighi da parte del dipendente che svolge attività di vigilanza o ispezione all'interno o all'esterno dell'Azienda:
a. Il rispetto degli obblighi di astensione e di comunicazione del conflitto di interessi;

b. Il rispetto della normativa in materia di riservatezza e segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento;
c. Il rispetto dell'obbligo di non utilizzo a fini privati di informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
d. Il perseguimento dei fini istituzionali senza influenze o pressioni indebite di qualsiasi tipo, da chiunque esercitate, né da interessi personali e/o finanziari.
29. il dipendente, durante l'orario di lavoro non deve attendere ad occupazioni estranee al servizio.

**10.2. Rispetto dell'ambiente**

1. I destinatari del codice tenendo sempre presente l'interesse collettivo al risparmio delle risorse pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali oltre che il proprio benessere individuale, sono tenuti all'adozione di comportamenti eco-responsabili, in particolare per quanto concerne:
- utilizzo corretto e senza sprechi dell'energia;
- utilizzo corretto e senza sprechi dell'acqua;
- smaltimento differenziato dei rifiuti sanitari e non sanitari;
- risparmio della carta e dei toner.
2. Nello specifico si illustrano a titolo indicativo e non esaustivo alcuni comportamenti da tenere:
a. spegnere gli apparecchi elettronici (computer, monitor, fotocopiatrice ecc.) al termine della giornata lavorativa e staccarli dalla presa in caso di assenza per un periodo superiore ai tre giorni;
b. spegnere le luci artificiali quando quella naturale è già sufficiente;
c. spegnere le luci quando si esce dall'ufficio e dagli ambienti comuni (bagno, archivi, magazzini, sale riunioni ecc.);
d. non stampare inutilmente i documenti, in particolare quando sono in fase di lavorazione, utilizzando gli accorgimenti necessari per il risparmio di carta e inchiostro: impostare come predefinita la funzione di stampa a fronte retro e più pagine in un foglio; privilegiare la stampa in bianco e nero ed a bassa risoluzione; recuperare i fogli stampati da buttare utilizzandoli come carta da riciclo;
e. mantenere negli uffici una temperatura non troppo elevata d'inverno né troppo bassa d'estate e non riscaldare o raffreddare le stanze che restano vuote (es. sale riunioni) mantenendo le finestre dell'ufficio chiuse in caso di condizionatore o riscaldamento accesi, in modo da evitare dispersioni;
f. differenziare i rifiuti prodotti e consentirne una gestione corretta finalizzata al recupero e al riciclo.

**Art. 10.3 - Divieto di discriminazione e promozione delle pari opportunità negli ambienti di lavoro**

1. Il dipendente, nello svolgimento della sua attività lavorativa, non pone in essere comportamenti discriminatori basati su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale ovvero su ogni altro fattore che possa originare in forma esplicita o implicita un trattamento asimmetrico o discriminatorio, che abbiano come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile e in ogni altro campo.
2. E' vietato al dipendente di porre in essere qualsiasi forma di discriminazione diretta, intesa come qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando i dipendenti in ragione del loro genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale ovvero sulla base di ogni altro fattore che possa originare in forma esplicita o implicita un trattamento asimmetrico o discriminatorio e, comunque, comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altro dipendente in situazione analoga.
3. È vietata qualsiasi forma di discriminazione indiretta, intesa come qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, apparentemente neutri, che però mettono o possono mettere il dipendente in una posizione di particolare svantaggio a causa dell'appartenenza ad un determinato genere o condizione, salvo particolari situazioni in cui questi riguardino requisiti essenziali allo svolgimento di una

specifica attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il conseguimento siano appropriati e necessari.
4. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione e ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, o in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
5. E' vietata altresì qualsiasi forma di discriminazione e ogni trattamento meno favorevole in ragione dell'assenza dal lavoro dovuta a fruizione di congedi straordinari, legati all'assistenza di persone con disabilità, o in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
6. E' vietata ogni forma di molestie, discriminazioni o comportamenti indesiderati, comprese le molestie a carattere sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un dipendente o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
7. E' vietata ogni forma di discriminazione nei confronti di un dipendente che abbia rifiutato di subire uno dei comportamenti discriminatori e indesiderati di cui ai precedenti punti, o che abbia posto in essere una reazione ad essi o abbia avanzato un reclamo finalizzato ad ottenere il rispetto dei principi contenuti nei precedenti commi del presente articolo.
8. Laddove il dipendente agisca in giudizio per le discriminazioni, molestie o comportamenti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti del presente articolo, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

**Art. 10.4 - Protezione dei dati personali**

1. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali nonché le istruzioni e le disposizioni in materia impartite dall'Azienda.
2. Il dipendente non può utilizzare i dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro al di fuori dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alla loro diffusione e alla comunicazione a soggetti non legittimati.
3. Nell'utilizzo delle risorse informatiche dell'Azienda, il dipendente si attiene a tutte le misure di sicurezza a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi, nel rispetto delle vigenti normative e delle disposizioni aziendali, in particolare assicurandosi della riservatezza dei codici di accesso agli applicativi, conservandoli in modo adeguato e non comunicandoli a terzi.
4. Fatta salva l'attività di ripresa foto-video di persone fisiche in ambito aziendale per finalità istituzionali o per finalità di servizio motivate o autorizzate, il dipendente non può riprendere con strumenti/apparecchiature (inclusi smartphone) immagini foto-video dei pazienti o dei loro familiari per qualsivoglia finalità.
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda, il dipendente non può trattare dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza in ambito lavorativo e, in particolare, non può conservarli, duplicarli, comunicarli o cederli ad altri.
6. Il dipendente non può accedere ad applicativi o a portali aziendali con account acquisiti precedentemente e non più corrispondenti all'attuale mansione/collocazione o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

**ART.11 Comportamento nei rapporti con il pubblico**

Il dipendente, nei rapporti con il pubblico, si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Azienda salvo diverse disposizioni di servizio e in conformità delle disposizioni in materia di privacy.
2. Il dipendente, nei rapporti con il pubblico, anche in considerazione della sicurezza degli altri dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, si identifica e opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza egli stesso l'interessato al dipendente o struttura competente.

3. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.
4. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde senza ritardo alle loro richieste e agli eventuali reclami.
5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Azienda o della pubblica amministrazione in generale. Il dipendente ordinariamente, fatto salvo quanto espresso nel precedente periodo del presente comma, non fornisce dichiarazioni pubbliche, se non su esplicito e diretto incarico della Direzione Aziendale, su materie riguardanti la vita e l'organizzazione dell'Azienda.
6. Il dipendente, nell'ambito della propria sfera di attività e responsabilità, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dell'Azienda anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità garantiti dall'Azienda.
7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'Azienda, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti aziendali.
8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio, astenendosi dal trasmettere informazioni in violazione di tale obbligo, e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata alla struttura competente.
9. Il dipendente rispetta rigorosamente le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di gestione delle liste di attesa, accesso alle prestazioni e di programmazione delle attività rivolte ai portatori di interesse (stakeholder), garantendo la massima trasparenza in ogni fase e favorendo la riduzione dei tempi di attesa.
10.Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, i rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dalla Direzione aziendale e dai soggetti espressamente incaricati dall'Azienda (es. Ufficio Stampa).
11. I dipendenti espressamente incaricati, di cui al comma 10 del presente articolo, avranno cura di valorizzare le competenze e le professionalità presenti, garantendo una corretta informazione nel rispetto del diritto di manifestazione del pensiero di ciascun dipendente.
12.Nella redazione di testi scritti e in tutte le altre comunicazioni, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile e riporta nelle comunicazioni i propri riferimenti e tutti gli elementi idonei all'individuazione del responsabile dell'attività amministrativa cui le comunicazioni afferiscono.

**ART.12 Utilizzo delle tecnologie informatiche aziendali, dei mezzi di informazione e dei social media**

1. L'Azienda utilizza il proprio portale web di riferimento e i propri account ufficiali dei principali social media per favorire la conoscenza dei cittadini delle modalità di erogazione dei servizi, dei procedimenti amministrativi e della normativa, favorendo la partecipazione degli utenti anche nell'approfondire tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale.

La comunicazione online è affidata alle idonee strutture aziendali identificate dalla Direzione aziendale, che coordinano e gestiscono queste attività in attuazione della normativa di legge e delle linee guida diffuse dalle Istituzioni di riferimento, seguendo criteri etici e deontologici.
Nell'ambito dell'attività istituzionale i Dipartimenti e le Unità Operative dell'Azienda possono adottare specifiche iniziative di comunicazione web e social, sotto la diretta responsabilità dei loro organi di vertice, previa autorizzazione della Direzione aziendale.
2. L'utilizzo di account istituzionali da parte dei destinatari è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Azienda. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il destinatario, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3.Il destinatario è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Azienda. Ogni messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del mittente e deve indicare i recapiti istituzionali, ai quali il medesimo è reperibile.
4. Al destinatario è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'Azienda, per poter assolvere alle incombenze personali, senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. E' in ogni caso vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Azienda che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità per l'Azienda stessa.
5. L'Azienda, attraverso le proprie Strutture a ciò predisposte, si riserva, secondo le modalità consentite e nel rispetto della normativa vigente in materia, di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.
6. Il destinatario nell'uso privato dei social media e del web è tenuto ad osservare criteri di disciplina, trasmutando anche nella vita virtuale l'intero corpus di precetti del presente Codice di Comportamento. Il destinatario, nello specifico - fermo restando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, stabilito dall'art. 21 della Costituzione - deve evitare di rivelare informazioni riguardanti l'ambito lavorativo e rispettare la sfera di riservatezza dei pazienti e dei colleghi. È fatto divieto di divulgare foto, video, o altro materiale multimediale, che riprenda locali e personale senza l'esplicita autorizzazione della Direzione aziendale. Non possono inoltre essere divulgate e/o utilizzate per fini privati sui social media o nel web, le informazioni e i documenti, anche istruttori, di cui dispone per ragioni d'ufficio.
7. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il destinatario utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Azienda. Senza autorizzazione, il destinatario non potrà aprire blog, pagine o altri canali social a nome dell'Azienda né potrà utilizzare il logo su account personali.
Seppure gestiti a titolo personale e in autonomia, eventuali profili del personale dell'Azienda, ivi compresi collaboratori e consulenti, devono rispettare le seguenti basilari regole comportamentali:

**La presentazione rispetto al proprio ruolo professionale**

Se ci si identifica come dipendenti/collaboratori/consulenti dell'Azienda o si è noti per essere tali, è necessario assicurarsi che:

- il contenuto che si pubblica nei canali sociali non sia lesivo dell'immagine aziendale né della categoria professionale di appartenenza (medico, infermiere, ecc.) e rispetti quindi i principi del codice deontologico e del codice etico e di comportamento aziendale;
- sia chiaro che si sta scrivendo a titolo personale e per proprio conto e non in nome e per conto dell'Azienda e che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Azienda.

**Rispetto generale di utenti, pazienti e colleghi**

Nei propri profili personali social il personale dell'Azienda (dipendenti, collaboratori e consulenti...), anche esprimendosi a titolo personale, è tenuto ad adottare un atteggiamento rispettoso nei confronti dei ruoli aziendali, dei colleghi e dei pazienti, evitando qualsiasi tipo di insulto, oscenità, commenti e interventi offensivi o infamanti.

Si raccomanda anche di non utilizzare i propri profili personali social per comunicazioni pubbliche riguardanti le attività di lavoro o la gestione di disaccordi o divergenze di opinioni, sempre in ambito lavorativo, tra colleghi.

**Rispetto della privacy di utenti, pazienti e colleghi**

I profili personali social devono rispettare la privacy delle persone in base alla normativa vigente.

- È pertanto vietato utilizzare e diffondere informazioni riguardanti gli utenti della struttura ospedaliera, con particolare riferimento a colleghi e pazienti.
- E' inoltre vietato utilizzare e diffondere informazioni personali e immagini fotografiche e video che identifichino i pazienti e i colleghi senza il loro espresso permesso.

**Riservatezza delle informazioni aziendali e protezione del proprio ruolo professionale**

- è fatto divieto al personale dell'Azienda (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.) di rendere pubblici documenti e informazioni riservate definibili come critiche, non pubbliche o non comuni o comunque non destinate alla divulgazione;
- E' inoltre raccomandato evitare ogni forma di spettacolarizzazione delle attività svolte nel proprio luogo di lavoro, attraverso la pubblicazione di fotografie o selfie con colleghi e pazienti, soprattutto in ambito clinico;
- E' necessario utilizzare un linguaggio e un comportamento improntati al decoro e al rispetto del proprio ruolo professionale;
- In generale non sono ammessi comportamenti e fughe di notizie che possano ledere gli interessi dell'Azienda, del personale, dei pazienti;
- E' necessario evitare di dare credito a notizie non ufficiali e/o non verificate che riguardino l'Azienda o comportamenti legati alla salute che possano creare un danno all'Azienda e alle persone.

**Rispetto del copyright**

Va sempre rispettata la normativa vigente in materia di copyright e in generale:

- non è consentito utilizzare il logo aziendale nei propri profili personali (immagine di copertina, foto profilo)
- non è consentito utilizzare il logo aziendale in pagine social non autorizzate dall'Azienda, che possano essere scambiate per un account istituzionale dell'Azienda stessa o dove gli amministratori possano dare ad intendere che scrivono e agiscono in rappresentanza dell'Azienda stessa;
- non è consentito copiare, modificare o distribuire qualsiasi parte di un lavoro protetto da copyright senza preventiva autorizzazione dell'autore e titolare dei diritti.

8. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media.

Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

9. I destinatari del codice dovranno conformarsi scrupolosamente alle disposizioni per l'utilizzo degli strumenti informatici, posta elettronica e internet adottate dall'Azienda e alle indicazioni aziendali assunte successivamente in materia.

E' vietato l'uso di WhatsApp per la comunicazione e scambio di dati personali e documentazione relativa ad interessati, in particolare se riferibile a dati appartenenti a categorie particolari o a dati di salute.

Il Personale operante in Azienda deve, al contrario, avvalersi degli strumenti forniti dal datore di lavoro, strumenti dei quali il Titolare ha valutato la compliance alla normativa relativa alla protezione dei dati personali e che sono stati dotati di misure di sicurezza tecniche ed organizzative che ne assicurino l'integrità e riservatezza.

L'eventuale attività di trattamento di dati personali svolta dal lavoratore non rispettando tale indicazione, analogamente ad ogni altra effettuata con strumenti o modalità difformi da quanto indicato dal datore di lavoro, deve essere considerata illecita, e della stessa risponde personalmente il lavoratore, che se ne assume le corrispondenti responsabilità, anche sotto il profilo disciplinare.

**ART.13 Disposizioni particolari per i dirigenti**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, ai dirigenti si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti coni colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.

3. In particolare, i dirigenti, ciascuno per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:

- favoriscono il pieno e motivato coinvolgimento del personale assegnato nel perseguimento degli obiettivi e delle attività aziendali;
- curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia, assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
- curano la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui sono responsabili, valorizzandone altresì le competenze e le differenti attitudini e potenzialità;
- vigilano sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice da parte dei collaboratori, con particolare attenzione alle norme in materia di presenza in servizio, corretta timbratura delle presenze e fruizione dei permessi, utilizzo adeguato dei servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e, in generale, risorse affidategli per ragioni di servizio;
- assicurano che le risorse assegnate siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- rispettano le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e si impegnano, altresì, a provvedere alle relative comunicazioni obbligatorie;
- promuovono e assicurano l'applicazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e vigilano sulla loro attuazione;
- assegnano le attività sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, dell'inquadramento contrattuale e degli incarichi di responsabilità organizzativa conferiti, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione, anche in base a criteri di rotazione, ove opportuno e possibile.;
- valutano il personale assegnato alla struttura cui è preposto– misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo –con imparzialità e rispettando le indicazioni, i tempi prescritti dall'Azienda e l'obbligo di astensione previsto nei casi indicati dal presente Codice;
- intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito; attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvedono, nei casi in cui si configuri un illecito penale, amministrativo o contabile a informare senza indugio il proprio superiore gerarchico e a inoltrare tempestiva denuncia/segnalazione all'autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui ricevano segnalazioni di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela affinché il segnalante sia tutelato;
-si adoperano affinché notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti dell'Azienda, non possano diffondersi.

4. Le indicazioni nel presente articolo si applicano anche ai direttori.

**ART.14 Contratti e atti negoziali**

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non può concludere, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui l'Azienda concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, comunicando la situazione per iscritto al dirigente gerarchicamente superiore. Tutta la documentazione inerente la segnalazione è inviata alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.
3. Il dipendente qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Azienda, ne informa per iscritto il dirigente gerarchicamente superiore. La documentazione inerente la dichiarazione è conservata nella competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente ovvero per l'adozione di provvedimenti ritenuti congrui.
4. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Azienda, rimostranze orali o scritte sull'operato della struttura o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente gerarchicamente superiore.
5. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente deve agire secondo il principio del massimo vantaggio per l'Azienda nel perseguimento dei propri fini istituzionali. Inoltre, deve rispettare il principio di libera concorrenza evitando di inserire nei capitolati speciali caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate.
6. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non può chiedere o accettare e il fornitore/appaltatore non può proporre o donare, benefit impropri per uso privato come ad esempio: eccedenze di fornitura, comodati d'uso o valutazioni in prova non autorizzati, benefici economici a qualunque titolo, etc.

**ART.15 Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale**
1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l'ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l'accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall'attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.
2. L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere autorizzata dall'Azienda e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e deve essere organizzato in modo tale da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell'attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi.
3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia; nel suo svolgimento non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività libero professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
4. L'Azienda vigila sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell'assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente.

5. Per quanto riguarda i possibili aspetti di conflitto di interessi nell'espletamento dell'attività libero professionale, per i dipendenti dell'Azienda si applica il regolamento aziendale mentre per i dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia in regime di convenzione, si applicano gli accordi vigenti.

**ART.16 Ricerca e sperimentazioni**

1. Le attività di ricerca e di sperimentazione sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, osservando le buone pratiche previste dalla comunità scientifica e garantendo l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale.
2. Nelle sperimentazioni cliniche e negli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, l'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nulla osta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore
3. Il personale coinvolto conduce l'attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti requisiti:
- completa informativa al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente acquisizione del consenso informato;
- conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);
- rispondenza ai principi etici e agli standard professionali in tutte le fasi della ricerca scientifica;
- integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore.
4. Il personale coinvolto nell'attività di ricerca/sperimentazione informa l'Azienda e il Comitato Etico di potenziali conflitti di interessi o di eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la sperimentazione stessa. Assicura la corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e della ripartizione degli oneri della sperimentazione.
5. I destinatari del presente Codice che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all'Azienda per una loro valutazione.

**ART.17 Sponsorizzazioni e attività formativa**

1. I destinatari del Codice, in relazione alle iniziative di sponsorizzazione e agli atti di liberalità, osservano le procedure previste nei regolamenti aziendali, attenendosi a principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
2. La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all'attività istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all'Azienda, nel rispetto dei regolamenti vigenti; in tale ambito, i dipendenti interessati sono individuati dall'Azienda in relazione al ruolo organizzativo, alle competenze possedute, al bisogno formativo, ecc., secondo criteri d'imparzialità e rotazione. Rientrano nella fattispecie anche le risorse messe a disposizione per la sponsorizzazione di convegni, congressi, attività formative da svolgere presso l'Azienda.
3. Nell'individuazione dei docenti ai quali affidare le attività formative aziendali, i dipendenti coinvolti nel percorso di assegnazione dei relativi incarichi applicano principi di valutazione delle competenze richieste dal fabbisogno formativo, di imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle procedure aziendali.

**ART.18 Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici**

1. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto.
3. Il personale medico che opera per l'Azienda è tenuto a prescrivere i farmaci e utilizzare i dispositivi medici secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità

economica per la cura delle persone e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale medico prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale e regionale.
4. È fatto divieto ai destinatari di promuovere nei confronti degli utenti l'acquisto o comunque l'acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali.
5. I principi sopra indicati si estendono a tutte le tipologie di fornitori e a tutti i destinatari coinvolti.

**ART. 19 Attività conseguenti al decesso**
1. Tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica sia economica connesse ai molteplici interessi che si possono concentrare sulle attività conseguenti al decesso, nell'applicazione delle disposizioni del Codice i destinatari coinvolti:
a. rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso;
b. non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all'interno delle camere mortuarie;
c. non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di onoranze funebri.
2. I Dirigenti e il Direttore Sanitario sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle presenti norme di condotta.

**ART.20 Vigilanza sull'applicazione del codice, monitoraggio e attività formative**
1. Sull'applicazione del presente Codice vigilano:
a) i dirigenti ciascuno per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:
• promuovono la conoscenza del Codice e favoriscono il rispetto, anche fornendo consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo;

• segnalano all'autorità disciplinare o attivano direttamente le azioni disciplinari di competenza conseguenti ad eventuali violazioni del Codice, comunicando le sanzioni comminate all'U.P.D.;

b) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il quale oltre alle funzioni disciplinari previste dalla legge e dai CCNL, ai fini dell'attuazione del Codice:
• ne cura l'aggiornamento in collaborazione con il RPCT,

• esamina le segnalazioni di violazione dello stesso,

• tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate e le segnala al Servizio competente ai fini della valutazione dell'incarico;

• fornisce consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del Codice;

• invia alle strutture aziendali deputate alla valutazione del personale gli atti decisori in esito a procedimenti disciplinari per gli adempimenti di competenza anche in ordine alla valutazione delle performance e/o dell'incarico conferito;

c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale:
• cura la diffusione della conoscenza del Codice in ambito aziendale, anche promuovendo idonee iniziative formative,

• riceve le segnalazioni di infrazione del Codice commesse da qualunque destinatario;

• utilizza tali esperienze al fine di proporre eventuali misure volte a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte e in fase di predisposizione del PTPC;

d) l'U.O. di primo contatto con il personale o con il fornitore, il quale:

• consegna copia del Codice al destinatario che lo sottoscrive all'atto del conferimento dell'incarico/assunzione o dalla stipula del contratto. In particolare, i contratti individuali di lavoro aziendali devono contenere il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del Codice, con precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata. In caso di procedure affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori l'aspirante contraente si impegna a rispettare i principi del presente Codice al momento di presentazione della domanda di partecipazione. Nei relativi contratti è inserita apposita clausola per la quale il rapporto comporta l'obbligo di uniformare la propria condotta ai contenuti del presente "Codice;

e) l'Organismo Indipendente di Valutazione, il quale:

• fornisce parere obbligatorio ai sensi dell'art. 54 co. 5 D.Lgs. 165/01 sul Codice;

• verifica il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Collaborano altresì all'aggiornamento e al monitoraggio del Codice:
a. i destinatari del Codice;

b. gli utenti e le Associazioni di cittadini.

3. Per i dipendenti, il rispetto del Codice ed il corretto esercizio dei doveri di vigilanza sull'attuazione e sul rispetto dello stesso rientrano tra parametri e criteri di valutazione della performance individuale.

L'Azienda rivolge ai dipendenti attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano agli stessi di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente codice e dei DD.PP.RR. di riferimento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
Le attività di cui al comma precedente includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

**ART. 21 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice e disposizioni sanzionatorie per i destinatari soggetti al potere disciplinare dell'azienda**
1. Ferma restando la necessità dell'osservanza dei principi di cui al precedente Art.3, il presente Codice stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce violazione dei doveri d'ufficio e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari così come previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Pertanto, quanto riportato nel presente articolo ha valenza ricognitiva e non costitutiva.
2. Il contratto individuale di lavoro prevede il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del presente Codice, con la precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata. Nel contratto medesimo il lavoratore dà atto di conoscere il presente Codice, le sue prescrizioni e le conseguenti responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione.
3. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.
4. Fermo restando che violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione espulsiva, quest'ultima si applica in particolare nei seguenti casi di violazione del Codice:
- violazione delle disposizioni concernenti regali, compensi e altre utilità qualora concorrano la non modicità (da intendersi come valore non superiore a euro 150,00 – centocinquanta) del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;

- nel caso in cui il pubblico dipendente costringa altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni o eserciti pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
- nel caso in cui il pubblico dipendente concluda, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari (art.1342 codice civile);
- nei casi di recidiva nelle seguenti ipotesi di illecito:
a) il pubblico dipendente accetti incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
b) il pubblico dipendente non si sia astenuto dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, non meramente potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
c) il dirigente responsabile di struttura, che nei limiti delle sue possibilità, non eviti che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi .
5. Le sanzioni conservative possono essere applicate in caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Codice con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari, salvo quelle più gravi previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi .
6. In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni è consentita solo a seguito di procedimento disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle effettive circostanze oggettive e soggettive del caso.
7. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, nonché la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
8. In ogni caso, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l'Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'Azienda dalla condotta lesiva.

**ART.22 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice e disposizioni sanzionatorie per gli altri destinatari**

1. Per i destinatari non soggetti al potere disciplinare dell'Azienda, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l'Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'Azienda dalla condotta lesiva.
2. Con specifico riferimento alle varie tipologie di destinatari, si indicano le conseguenze della violazione del Codice:
a) Per il personale universitario convenzionato per l'attività assistenziale, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato convenzionati, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette gli atti all'Università per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Qualora la violazione consista in gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta al Comitato dei Garanti, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza; qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
In esito al procedimento disciplinare condotto dall'Università e in accordo con quest'ultima, l'Azienda valuta la risoluzione dal rapporto convenzionale.

b) Per i Medici in formazione specialistica, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette segnalazione al Rettore, al Direttore della Scuola di Specializzazione alla quale risulta iscritto il Medico in Formazione Specialistica per l'attivazione delle misure di propria competenza. Sulla base della gravità della violazione, previa istruttoria, l'Azienda può disporre l'inibizione temporanea dalla frequenza presso le proprie strutture e, conseguentemente, dall'attività formativa pratica, nelle more delle decisioni dell'Università.
c) Per i dottorandi ed assegnisti di ricerca autorizzati all'espletamento dell'attività assistenziale, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, l'Azienda, previa segnalazione all'Università e previa istruttoria può disporre la sospensione dell'autorizzazione o la revoca dell'ammissione all'esercizio dell'attività assistenziale con conseguente esclusione.
d) Per il Direttore generale, amministrativo e sanitario**,** ogni comportamento in contrasto con il presente Codice sarà segnalato alla Regione per il Direttore Generale, al Direttore Generale per il Direttore Sanitario e Amministrativo e potrà costituire mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti con ogni conseguenza del caso.
e) Per gli altri destinatari del presente Codice non compresi nei punti precedenti – ossia quanti intrattengono con l'Azienda rapporti convenzionali, contrattuali o di collaborazione/consulenza, compresi loro dipendenti, collaboratori, ecc. – ogni comportamento in contrasto con il presente Codice potrà costituire inadempimento sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti o convenzioni, con ogni conseguenza del caso.

**ART.23 Effetti del rispetto del codice sul sistema di valutazione**

1. L'attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell'ambito della definizione dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del personale, e della eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CCNNLL e dagli Accordi integrativi aziendali.
2. Per i dipendenti, la violazione del Codice qualora accertata in ambito disciplinare assume rilevanza anche ai fini del sistema premiante aziendale e della conseguente erogazione delle voci accessorie correlate, nei casi e con le modalità previste nel sistema di valutazione adottato nell'ambito degli accordi integrativi aziendali

**ART.24 Disposizioni finali**

1. Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione con atto deliberativo dell'Azienda.
2. Ai sensi dell'Art.17, comma 2 del Regolamento, viene data la più ampia diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda sanitaria e sulla rete intranet, nonché tramite e-mail o altra comunicazione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda sanitaria.
3. Il presente Codice è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Azienda, ora confluito nel PIAO.